

## CAPITOLO I

# UNO SGUARDO ALLA PRASSI

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. Consumazione e reati di durata. – 2. Riconoscimento preliminare degli effetti sostanziali e processuali dei reati di durata. – 2.1. *Segue*: il concorso di persone successivo alla consumazione di un reato di durata. – 2.2. *Segue*: la disciplina delle cause di estinzione del reato e della pena nei reati di durata. – 2.2.1. *Segue*: l'applicabilità dell'amnistia e dell'indulto ai reati di durata che siano proseguiti al di là del *dies ante quem*. – 2.2.2. *Segue*: l'individuazione del *dies a quo* della prescrizione nei reati di durata. – 2.3. *Segue*: l'individuazione del *tempus commissi delicti* nei reati di durata. – 2.4. *Segue*: la determinazione dell'ambito spaziale di applicabilità della legge penale italiana nei reati di durata. – 2.5. *Segue*: la determinazione del *dies a quo* delle condizioni di procedibilità nei reati di durata. – 2.6. *Segue*: la determinazione della competenza per territorio nei reati di durata. – 2.7. *Segue*: lo stato di flagranza nei reati di durata. – 3. I reati di durata al banco di prova della prassi. – 3.1. L'individuazione dei reati di durata nella giurisprudenza. Breve quadro casistico. – 3.2. La cessazione dei reati di durata nella giurisprudenza. Breve quadro casistico. – 4. Conclusioni e piano generale dell'opera.

### 1. Considerazioni introduttive. Consumazione e reati di durata

«Il reato è consumato quando il fatto concreto risponde esattamente e compiutamente al tipo astratto delineato dalla legge in una norma incriminatrice di parte speciale»<sup>1</sup>; «*die Vollendung [...] tritt schon mit der Erfül-*

---

<sup>1</sup> F. ANTOLISEI, L. CONTI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*<sup>16</sup>, Milano, 2003, 478. Così anche la restante manualistica italiana: G. BATTAGLINI, *Diritto penale. Parte generale*<sup>3</sup>, Padova, 1949, 185; G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*<sup>12</sup>, Padova, 1986, 606; A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*<sup>6</sup>, Padova, 2015, 453; S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*<sup>2</sup>, Bologna, 2017, 740-741; I. CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*<sup>2</sup>, Padova, 2005, 80; V. CAVALLO, *Diritto penale. Parte generale. Volume secondo. L'oggetto del diritto penale*, Napoli, 1955, 721-722; G. COCCO, *Tentativo, reati putativo e impossibile*, in G. COCCO, E.M. AMBROSETTI (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte generale. I, 2. Il reato*, Padova, 2017, 372; G. DE FRANCESCO, *Diritto penale. 2. Forme del reato*, Torino, 2013, 81; A. DE MARSICO, *Diritto penale. Parte generale. Lezioni universitarie*<sup>13</sup>, Napoli, 1935, 329 e 337; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*<sup>7</sup>, Bologna, 2014, 475; C. FIORE, S.

lung sämtlicher Tatbestandmerkmale ein»<sup>2</sup>: costituisce punto fermo della dottrina, italiana e tedesca, in tema di tentativo, l'individuazione di un istante nell'*iter criminis* in cui il comportamento criminoso di un soggetto si lascia sussumere per la prima volta in una determinata fattispecie incriminatrice di parte speciale.

Per tale istante, generalmente denominato «momento consumativo» o

---

FIORE, *Diritto penale. Parte generale*<sup>5</sup>, Torino, 2016, 204-205 e 520-521; E. FLORIAN, *Lezioni sulla parte generale del diritto penale*, Torino, 1932, 436-437; R.A. FROSALI, *Sistema penale italiano. Parte prima. Diritto penale sostanziale*, II, Torino, 1958, 47 ss.; A. GAMBERINI, *Il tentativo*, in A. CADOPPI, E. CARLETTI, G. DE FRANCESCO, G. FORNASARI, A. GAMBERINI, R. GUE-  
RINI, G. INSOLERA, M. MANTOVANI, N. MAZZACUVA, M. PAVARINI, L. STORTONI, A. VALLINI, M. VIRGILIO, M. ZANOTTI, *Introduzione al sistema penale*, II, Torino, 2001, 306; G. LICCI, *Il tentativo*, in M. RONCO (diretto da), *Il reato. Tomo secondo. Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati*<sup>2</sup>, Bologna, 2011, 69; G. MAGGIORE, *Diritto penale. Volume I. Parte generale*<sup>5</sup>, II, Bologna, 1949, 535; A. MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*<sup>3</sup>, Padova, 2015, 483; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*<sup>10</sup>, Padova, 2017, 423; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*<sup>5</sup>, II, Torino, 1981, 463-464; G. MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, Torino, 1993, 710-711; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*<sup>7</sup>, Milano, 2018, 267 e 483; P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*<sup>2</sup>, Padova, 1982, 180; T. PADOVANI, *Diritto penale*<sup>11</sup>, Milano, 2017, 315-316; A. PAGLIARO, *Il reato*, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2007, 331 ss.; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*<sup>6</sup>, Torino, 2016, 227-228 e 470; R. PANNAIN, *Manuale di diritto penale. Parte generale*<sup>3</sup>, Torino, 1962, 519-520; D. PETRINI, *Delitto tentato*, in C.F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano<sup>2</sup>, 2017, 475 ss.; B. PETROCELLI, *Principi di diritto penale*<sup>2</sup>, I, Napoli, 1955, 266; U. PIOLETTI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*<sup>2</sup>, Napoli, 1969, 181-182; G.D. PISAPIA, *Istituzioni di diritto penale. Parte generale e parte speciale*<sup>3</sup>, Padova, 1975, 111; D. PULITANÒ, *Diritto penale*<sup>7</sup>, Torino, 2017, 172-173; F. RAMACCI, *Corso di diritto penale*<sup>6</sup>, Torino, 2017, 433; S. RANIERI, *Manuale di diritto penale. Volume primo. Parte generale*, Padova, 1952, 344-345; R. RIZ, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*<sup>6</sup>, Padova, 2012, 375; B. ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*<sup>3</sup>, Milano, 2016, 406; M. ROMANO, *Art. 56*, in ID., *Commentario sistematico del codice penale*<sup>3</sup>, I, Milano 2004, 586; G. SABATINI, *Istituzioni di diritto penale. Volume I. Parte generale*<sup>2</sup>, Roma, 1935, 281-282; A. SANTORO, *Manuale di diritto penale*, I, Torino, 1958, 443-444; O. VANNINI, *Istituzioni di diritto penale. Parte generale*, Firenze, 1939, 217.

<sup>2</sup>H.-H. JESCHECK, T. WEIGEND, *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*<sup>5</sup>, Berlin, 1996, 517. V. anche, nello stesso senso, nella manualistica tedesca, tra gli altri: H. BLEI, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*<sup>18</sup>, I, München, 1983, 109; U. EBERT, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*<sup>3</sup>, Heidelberg, 2001, 117; W. GROPP, *Strafrecht Allgemeiner Teil*<sup>4</sup>, Berlin-Heidelberg, 2015, 334; G. JAKOBS, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*<sup>2</sup>, Berlin-New York, 2001, 705; U. KINDHÄUSER, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*<sup>7</sup>, Baden-Baden, 2015, 76; V. KREY, R. ESSER, *Deutsches Strafrecht. Allgemeiner Teil*<sup>4</sup>, Stuttgart, 2011, 479; K. KÜHL, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, München, 2002, 503; R. MAURACH, K.H. GÖSSEL, H. ZIPF, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*<sup>6</sup>, II, Heidelberg, 1984, 3; U. MURMANN, *Grundkurs Strafrecht. Allgemeiner Teil, Tötungsdelikte, Körperverletzungsdelikte*<sup>3</sup>, München, 2015, 73; H. OTTO, *Grundkurs Strafrecht. Allgemeine Strafrechtlehre*<sup>7</sup>, Berlin, 2004, 250; R. RENGIER, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*<sup>7</sup>, München, 2015, 285-286; E. SCHMIDHÄUSER, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*<sup>2</sup>, Tübingen, 1975, 254; J. WESSELS, W. BEULKE, H. SATZGER, *Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Straftat und ihr Aufbau*<sup>44</sup>, Heidelberg-München-Landsberg-Frechen-Hamburg, 2014, 246 ss.

momento di «consumazione»<sup>3</sup> o – secondo un uso linguistico minoritario – «perfezione» o «realizzazione»<sup>4</sup> del reato, passa il confine tra delitto

---

<sup>3</sup>In questo senso, nella manualistica: F. ANTOLISEI, L. CONTI, *Manuale*, cit., 478 ss.; G. BATTAGLINI, *Diritto*, cit., 185 ss.; G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto*, cit., 605 ss.; A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *op. loc. cit.*; V. CAVALLO, *Diritto*, cit., II, 721 ss.; G. COCCO, *op. loc. cit.* (il quale afferma, per vero, che solo con riferimento al tentativo «le nozioni di consumazione e perfezionamento [...] si identificano»); A. DE MARSICO, *Diritto*, cit., 329; G. FIANDACA, E. MUSCO, *op. loc. cit.*; C. FIORE, S. FIORE, *Diritto*, cit., 204 ss.; E. FLORIAN, *Lezioni*, cit., 436 ss.; R.A. FROSALI, *Sistema*, cit., II, 47 ss. (il quale invita però a considerare la “consumazione” una *species* del più ampio *genus* della «perfezione del reato», concetto che dovrebbe invece indicare la più generale realizzazione degli elementi costitutivi di una figura criminosa «nel senso che è comune anche al reato tentato»: *cf.* R.A. FROSALI, *Sistema*, cit., II, 50); G. MAGGIORE, *Diritto*, cit., II, 535 ss.; A. MANNA, *Corso*, cit., 483-484; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*<sup>5</sup>, I, Torino, 1981, 696 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *op. loc. cit.*; P. NUVOLONE, *Il sistema*, cit., 179-180; T. PADOVANI, *op. loc. cit.*; F. PALAZZO, *op. loc. cit.*; R. PANNAIN, *Manuale*, cit., 518 ss.; D. PETRINI, *Delitto*, cit., 475-476; B. PETROCELLI, *Principi*, cit., 265 ss.; U. PIOLETTI, *Manuale*, cit., 181 ss.; G.D. PISAPIA, *op. loc. cit.*; D. PULITANÒ, *op. loc. cit.*; F. RAMACCI, *Corso*, cit., 432 ss.; S. RANIERI, *Manuale*, cit., 344 ss.; R. RIZ, *op. loc. cit.*; M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, in Id., *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, 2004, 344 ss.; G. SABATINI, *op. loc. cit.*; A. SANTORO, *Manuale*, cit., 443 ss.; O. VANNINI, *Istituzioni*, cit., 217 ss. In questo senso anche B. ROMANO, *Diritto*, cit., 406 che, però, col termine «consumazione» indica sia il momento in cui si realizzano i «requisiti minimi richiesti dalla singola norma incriminatrice», sia il momento in cui il reato raggiunge il «massimo di gravità concreta».

<sup>4</sup>Nella manualistica, il sostantivo «perfezione» è utilizzato in questo senso, e in varia misura *contrapposto* a quello di «consumazione», da: G. DE FRANCESCO, *Diritto*, cit., 2, 81 ss.; A. GAMBERINI, *Il tentativo*, cit., 306 ss.; S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale*, cit., 740-741; F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 423 ss. Usa il termine «perfezione» per il solo *reato permanente*, affermando che in relazione a questa categoria di reati la «consumazione» identifica invece «il momento finale della permanenza»: M. PELISSERO, *Condotta ed evento*, in C.F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano<sup>2</sup>, 2017, 200-201 (nello stesso senso anche D. PETRINI, *Delitto*, cit., 476-477, che estende la terminologia ai reati abituali, e, con lievi differenze, F. RAMACCI, *Corso*, cit., 434). Distingue tra «perfezione» e «consumazione» con riferimento ai soli reati di durata, tra i quali annovera non soltanto i *reati abituali* e i *reati permanenti*, ma anche i casi di «condotte e eventi *c.d. progressivi o frazionati*»: G. COCCO, *Unità e pluralità di reati: reato istantaneo e di durata, unità di condotta e di evento*, in G. COCCO, E.M. AMBROSETTI (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte generale. I, 2. Il reato*, Padova, 2017, 77 ss. Un lessico differente si ritrova poi in I. CARACCIOLI, *Manuale*, cit., 82, G. MARINI, *Lineamenti*, cit., 594 ss. e 711, nota 29; B. PETROCELLI, *Principi*, cit., 266-267, che, con riferimento ai reati permanenti, denominano il momento in cui si realizza la conformità tra *Sachverhalt* e *Tatbestand* «realizzazione», mentre usano il termine «consumazione» per il suo svolgersi e/o il suo completamento. Uso linguistico ancora diverso, invece, in A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., 332 ss., il quale parla di «realizzazione della fattispecie delittuosa di parte speciale» per indicare il momento spartiacque tra fattispecie tentata e consumata e di «perfezione» in relazione al generico «verificarsi dei requisiti previsti da una qualsiasi fattispecie [...] dunque [...] anche [...] una fattispecie di delitto tentato», distinguendo poi entrambi i momenti da quello della «consumazione» vera e propria. Occorre peraltro segnalare che, saltuariamente, anche coloro che parlano di “consumazione” per indicare il momento di prima corrispondenza tra *Sachverhalt* fattispecie incriminatrice di parte speciale impiegano locuzioni quali «reato perfetto», «perfezione» o «realizzazione» del reato, ma sempre soltanto in senso sostan-

consumato e delitto tentato, del quale il reo risponde soltanto «se l'azione non si compie o l'evento non si verifica»<sup>5</sup>; formula icastica che, com'è noto, sinteticamente indica la mancata realizzazione di ciascuno degli elementi previsti dal *Tatbestand* di parte speciale di volta in volta preso in considerazione.

Le conseguenze che discendono dall'individuazione del momento consumativo, nel senso precisato, sono note: prima di questo traguardo, non è ammissibile la punizione a titolo di delitto consumato e, nel caso di contravvenzioni e delitti colposi, è esclusa la punibilità *tout court*; dopo questo momento, è fuori discussione l'applicabilità degli istituti della desistenza e del recesso attivo.

Il reato, certo, «non balza fuori all'improvviso, come Minerva dalla testa di Giove, ma si realizza nel mondo esteriore, passando di regola attraverso varie fasi»<sup>6</sup> anteriori alla consumazione, la cui rilevanza e individuazione è di importanza centrale per la dottrina penalistica, ed in particolare per la dottrina del tentativo; il diritto penale, tuttavia, non si disinteressa affatto del contegno del reo successivo al primo istante in cui il fatto concreto assume rilevanza giuridica quale reato *consumato*<sup>7</sup>.

Innanzitutto, la condotta successiva al momento consumativo del reato può assumere rilevanza in quanto «comportamento cronologicamente successivo al compimento di un fatto penalmente rilevante, per effetto del quale il trattamento sanzionatorio del fatto stesso risulti, in tutto o in parte, di-

---

zionalmente *equivalente* a quello ordinario di «reato consumato» e «consumazione» del reato, e viceversa: v. ad es. G. BATTAGLINI, *Diritto*, cit., 421-422; G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto*, cit., 605; S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *op. loc. cit.*; G. MAGGIORE, *op. loc. cit.*; V. MANZINI, *Trattato*, cit., II, 463-464; M. ROMANO, *Pre-Art.* 39, cit., 344; P. NUVOLONE, *Il sistema*, cit., 180; F. PALAZZO, *Corso*, cit., 470; R. PANNAIN, *Manuale*, cit., 519 e 522-523; M. ROMANO, *Pre-Art.* 39, cit., 344; A. SANTORO, *Manuale*, cit., 444-445. Senza anticipare osservazioni che verranno svolte più avanti, si osserva come gli usi linguistici "alternativi" poc'anzi compendati si pongano tendenzialmente in contrasto con il linguaggio del codice penale, che negli artt. 157 co. 2, 158 co. 1, 221 *bis* co. 2, nonché nel nome del capo I del titolo III del libro I contrappone espressamente il reato «consumato» a quello «tentato», senza fare riferimento alcuno ai termini «perfezione» o «realizzazione». Sembra pertanto preferibile attenersi, almeno per il momento, al linguaggio del legislatore, e utilizzare il termine «consumazione» per indicare la corrispondenza integrale del fatto concreto alla fattispecie astratta descritta dalla norma incriminatrice di parte speciale, fenomeno giuridico che la dottrina tedesca (v. *supra*, nota 2) indica univocamente col termine "*Vollendung*". Sulla tesi che contrappone e distingue il momento della "perfezione" o "realizzazione" del reato da quello della sua "consumazione" *amplius infra*, cap. IV, §§ 5 ss.

<sup>5</sup> Questa, com'è noto, la formula impiegata dall'art. 56 c.p.

<sup>6</sup> F. ANTOLISEI, L. CONTI, *Manuale*, cit., 477.

<sup>7</sup> Sul tema, fondamentali spunti nelle monografie di G. CONTENTO, *La condotta susseguente al reato*, Bari, 1965 e S. PROSDOCIMI, *Profili penali del postfatto*, Milano, 1982, i quali, per vero, estendono il campo di ricerca in relazione al contegno dell'agente successivo al reato «tentato», con particolare riferimento agli istituti della desistenza e del recesso attivo (v. G. CONTENTO, *La condotta*, cit., 20 ss.; S. PROSDOCIMI, *Profili*, cit., 19 ss.).

verso da quello che avrebbe dovuto o potuto essere se l'agente non avesse realizzato il detto comportamento»<sup>8</sup>. Da questo punto di vista, la «condotta susseguente al reato» può assumere rilevanza sia per la commisurazione della pena in senso stretto, in virtù dell'espresso richiamo a riguardo contenuto nell'art. 133 c.p.<sup>9</sup>; sia con riferimento ad alcune circostanze del reato che, espressamente o implicitamente, implicano la valutazione di fatti realizzatisi dopo la consumazione del reato<sup>10</sup>; sia, naturalmente, per quanto concerne le cause sopravvenute di esclusione della punibilità<sup>11</sup>.

In un numero rilevante di casi, tuttavia, le condotte poste in essere dall'agente in un momento cronologicamente successivo a quello della consumazione non si limitano a esplicitare i propri effetti sul piano della commisurazione della pena o della esclusione della punibilità, bensì sono ritenute veri e propri requisiti essenziali per la configurazione di determinate tipologie di reato, in relazione ai quali la condotta o le condotte successive del reo (o accadimenti materiali a questa *lato sensu* riconducibili) assumono – si perdoni la terminologia volutamente generica e in parte atecnica – efficacia, per così dire, “costitutiva” di un'aggressione perdurante, “ancora in atto”, ai beni giuridici tutelati dall'ordinamento.

Con questa definizione, che preferiamo per ora mantenere il più possibile lata per evitare di anticipare osservazioni che verranno tratte nel prosieguo del presente lavoro, intendiamo naturalmente riferirci alle categorie del reato *permanente*, *abituale* e a *consumazione prolungata* che – con l'eccezione di quest'ultima figura, di creazione giurisprudenziale relativamente recente<sup>12</sup> – costituiscono patrimonio comune e condiviso della

---

<sup>8</sup> Così, al fine di delimitare l'ambito della propria ricerca, la «condotta susseguente al reato» per G. CONTENTO, *La condotta*, cit., 14.

<sup>9</sup> Su questo tema, in particolare, sia consentito rinviare ancora a G. CONTENTO, *La condotta*, cit., 197 ss. e S. PROSDOCIMI, *Profili*, cit., 199 ss.

<sup>10</sup> Su tutte, l'art. 61 n. 8 e l'art. 62 n. 6 c.p. Per un inquadramento dogmatico del problema, cfr. G. CONTENTO, *La condotta*, cit., 56 ss.

<sup>11</sup> Sia consentito rinviare nuovamente a G. CONTENTO, *La condotta*, cit., 25 ss.; S. PROSDOCIMI, *Profili*, cit., 291 ss.

<sup>12</sup> La prima sentenza pubblicata ove si fa riferimento alla categoria, fino ad allora sconosciuta, del reato a consumazione prolungata è, a quanto ci consta, Cass., Sez. II, 27 febbraio 1984, n. 4856, Messina, in *Cass. pen.*, 1985, 1384, riguardante un caso di truffa ai danni dell'I.N.P.S. Nel caso di specie, l'ente, pur venuto a conoscenza della denuncia sporta nei confronti del reo, non aveva sospeso le erogazioni previdenziali «in mancanza di accertamento definitivo della illegittimità delle prestazioni stesse». A volte, la giurisprudenza e la dottrina fanno riferimento a questa categoria, dai confini instabili e ancora piuttosto confusi, con una terminologia differente, come ad es. reato «a consumazione differita», «a duplice schema», «a evento frazionato» o «assimilabile al reato progressivo», in particolare nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione; è tuttavia pacifico che si tratti dello stesso fenomeno, a cui si fa riferimento in questa sede, di pretesa durata nel tempo del fatto *in casi diversi* da quelli in cui il reato è qualificato come permanente o abituale. Sull'esatta determinazione dei confini (anche terminologici) della categoria si tornerà *infra*, cap. IV, §§ 14 e 15.

dogmatica giuridica italiana<sup>13</sup>. Al complesso di queste tipologie criminose

<sup>13</sup> Nella manualistica: F. ANTOLISEI, L. CONTI, *Manuale*, cit., 266 ss.; G. BATTAGLINI, *Diritto*, cit., 186 ss.; G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto*, cit., 607 ss. e 699 ss.; M. BOSCARRELLI, *Compendio di diritto penale. Parte generale*<sup>8</sup>, Milano, 1994, 133 ss.; A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi*, cit., 196; S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale*, cit., 292 ss.; I. CARACCIOLI, *Manuale*, cit., 81 ss.; V. CAVALLO, *Diritto*, cit., II, 754 ss. e 812 ss.; G. CONTENTO, *Corso di diritto penale*<sup>10</sup>, II, Roma-Bari, 2004, 438 ss.; G. COCCO, *Unità*, cit., 75 ss.; G. DE FRANCESCO, *Diritto penale. I fondamenti*<sup>2</sup>, Torino, 2011, 152 ss.; ID., *Diritto*, cit., 2, 82 ss.; A. DE MARSICO, *Diritto*, cit., 332 ss.; G. DE VERO, *Corso di diritto penale*<sup>2</sup>, I, Torino, 2012, 432 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto*, cit., 209 ss.; C. FIORE, S. FIORE, *Diritto*, cit., 202 ss.; E. FLORIAN, *Lezioni*, cit., 400 ss.; R.A. FROSALI, *Sistema penale italiano. Parte prima. Diritto penale sostanziale*, I, Torino, 1958, 373 ss.; ID., *Sistema*, cit., II, 547 ss.; F. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano. Volume secondo. La struttura della fattispecie legale oggettiva*<sup>2</sup>, Milano, 1947, 198 ss.; G. MAGGIORE, *Diritto penale. Volume I. Parte generale*<sup>5</sup>, I, Bologna, 1949, 223 ss.; A. MANNA, *Corso*, cit., 207 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 426 ss. e 496 ss.; V. MANZINI, *Trattato*, cit., I, 698 ss.; G. MARINI, *Lineamenti*, cit., 594 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale*, cit., 267 ss.; T. PADOVANI, *Diritto*, cit., 137 ss. e 315 ss.; A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., 336 ss.; F. PALAZZO, *Corso*, cit., 228 ss.; R. PANNAIN, *Manuale*, cit., 274 ss. e 289 ss.; M. PELISSERO, *Condotta*, cit., 200 ss.; B. PETROCELLI, *Principi*, cit., 262 ss.; U. PIOLETTI, *Manuale*, cit., 113 ss.; G.D. PISAPIA, *Istituzioni*, cit., 47 ss.; D. PULITANÒ, *Diritto*, cit., 173 ss.; F. RAMACCI, *Corso*, cit., 434 e 470; S. RANIERI, *Manuale*, cit., 222 ss.; R. RIZ, *Lineamenti*, cit., 113 ss.; B. ROMANO, *Diritto*, cit., 291 ss.; M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, cit., 344 ss.; ID., *Art. 158*, in M. ROMANO, G. GRASSO, T. PADOVANI, *Commentario sistematico del codice penale*<sup>2</sup>, III, Milano, 2011, 84 ss.; M. RONCO, *Il reato: modello teorico e struttura del fatto tipico*, in M. RONCO (diretto da), *Commentario sistematico del Codice penale. Il reato*<sup>2</sup>, I, Bologna, 2011, 141 ss.; G. SABATINI, *Istituzioni*, cit., 210 ss.; A. SANTORO, *Manuale*, cit., 313 ss.; O. VANNINI, *Istituzioni*, cit., 220 ss. Nelle trattazioni monografiche, fondamentali per lo studio del tema: C. ADORNATO, *Il momento consumativo del reato*, Milano, 1966; D. BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Torino, 2000; G. CONTENTO, *La condotta*, cit., 70 ss.; A. CADOPPI, *Il reato omissivo proprio. II. Profili dogmatici, comparatistici e de lege ferenda*, Padova, 1988, 865 ss.; A. DALL'ORA, *Condotta omissiva e condotta permanente nella teoria generale del reato*, Milano, 1950; G. DE SANTIS, *Gli effetti del tempo nel reato. Uno studio tra casistica e dogmatica*, Milano, 2006, 299 ss.; D. FALCINELLI, *Il tempo del reato, il reato nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate cronologiche penali*, Torino, 2011, 45 ss.; R.A. FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Milano, 1971 (rist.), 617 ss.; U. GIULIANI, *La struttura del reato permanente*, Padova, 1967; G. GRISOLIA, *Il reato permanente*, Padova, 1996; G. LEONE, *Del reato abituale, continuato e permanente*, Napoli, 1933; F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966, 282 ss.; A. MORO, *Unità e pluralità di reati. Principi*<sup>2</sup>, Padova, 1959, 214 ss.; V.B. MUSCATIELLO, *Pluralità e unità di reati. Per una microfisica del molteplici*, Padova, 2002, 245 ss.; M. PETRONE, *Reato abituale*, Padova, 1999; S. PROSDOCIMI, *Profili*, cit., 131 ss.; G. RAGNO, *I reati permanenti*, I, Milano, 1960; R. RAMPIONI, *Contributo alla teoria del reato permanente*, Padova, 1988; V. ZAGREBELSKY, *Reato continuato (artt. 81 c.p., 8 D.L. 11 aprile 1974, n. 99)*<sup>2</sup>, Milano, 1976, 205 ss. Oltre che nelle note a sentenza citate nelle pagine seguenti, spunti essenziali anche in: V. ADAMI, *Il furto di energia elettrica: reato permanente e non continuato*, in *Arch. pen.*, 1959, I, 312 ss.; L. ALIBRANDI, voce *Reato permanente*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, 1991; M. ANGELINI, *Sull'elemento soggettivo nel reato abituale*, in *Cass. pen.*, 1993, 462 ss.; U. APICE, *Alcune osservazioni in tema di reato permanente*, in *Giust. pen.*, II, 1968, 1053 ss.; F. BALDI, *Il problema della decorrenza del termine prescrizione in relazione all'insorgenza e allo sviluppo della malattia professionale*, in *Cass. pen.*, 1999, 863 ss.; R. BARTOLI, *Reato permanente e condotta omissiva in tema d'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 61 ss.; ID., *Sulla struttura del reato permanente: un contributo critico*,

in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 137 ss.; E. BATTAGLINI, *Osservazioni in tema di reato permanente*, in *Giust. pen.*, II, 1949, 148 ss.; C. BERNASCONI, *Il reato permanente*, in *Studium iuris*, 1998, 668 ss.; I. CARACCIOLI, *Condotta permanente e permanenza di effetti nella fattispecie criminosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, 221 ss.; G. COCCO, *Disposizione a più norme e norma a più fattispecie*, in G. COCCO, E.M. AMBROSETTI (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte generale. I, 2. Il reato*, Padova, 2017, 85-86; ID., *Reato istantaneo, di durata e a più fattispecie: questioni controverse di unità pluralità?*, in *Resp. civ. e prev.*, 2017, 377 ss.; M.A. COLACCI, *Questioni in tema di reato permanente*, in *Scuola pos.*, 1972, 411 ss.; F. COPPI, voce *Reato permanente*, in *Dig. pen.*, XI, 1996, 318 ss.; G. DE FRANCESCO, *Profili strutturali e processuali del reato permanente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 558 ss.; M. DELLACASA, *Permanenza della condotta e permanenza degli effetti nel delitto di lesioni colpose (in caso di malattia professionale)*, in *Riv. giur. lav.*, 1985, 317 ss.; D. FALCINELLI, *Dialoghi sulla permanenza del reato. Ovvero riflessioni sul modo e sul tempo del furto in particolare, dell'illecito penale in generale*, in AA.VV., *Studi in onore di Franco Coppi*, I, Torino, 2011, 113 ss.; G. FORNASARI, voce *Reato abituale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, 1991; E. GAITO, *Reato permanente e successione di leggi*, in *Arch. pen.*, 1960, II, 34 ss.; M. GALLO, *Reato permanente e omesso conferimento di grano all'ammasso*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1948, 328 ss.; G.L. GATTA, *Trattenimento nel territorio dello Stato dello straniero espulso: reato permanente o istantaneo?*, in *Corr. mer.*, 2005, 199 ss.; A. GISMONDI, *Unità di sanzione e pluralità di azioni od omissioni nel reato permanente*, in *Ann. dir. proc. pen.*, 1937, 715 ss.; U. GIULIANI, *Concezione pluralistica e scindibilità del reato permanente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 1260 ss.; U. GIULIANI-BALESTRINO, *Sul carattere eventualmente pluralistico del reato permanente: conferme e rettifiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 824 ss.; C.F. GROSSO, *Brevi note su di un aspetto problematico del reato omissivo proprio: il luogo della consumazione (osservazioni in margine alle fattispecie di omesso versamento di contributi sociali o assicurativi)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, 241 ss.; G. GUARNERI, *Punti fermi in materia di reato permanente*, in *Riv. pen.*, 1936, 295 ss.; G. GUSTAPANE, *Il reato abituale e il delitto di maltrattamenti*, in *Riv. pen.*, 1949, 736 ss.; C. LOSANA, *Permanenza e concorso di reati a proposito del ratto a fine di libidine*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, 157 ss.; G. LOZZI, *Un punto obbligato nella teoria del reato permanente: la bigamia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 129 ss.; R. MALAVASI, *Reato permanente*, ne bis in idem ed interruzione giudiziale della permanenza, in *Cass. pen.*, 2002, 262 ss.; M. MANTOVANI, *La struttura dei reati di possesso*, in A. CASTALDO, V. DE FRANCESCO, M. DEL TUFO, S. MANACORDA, L. MONACO (a cura di), *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2014, 999 ss.; M.G. MOSSO, *L'elemento soggettivo nel reato abituale e nel reato continuato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 197 ss.; E. MUSCO, *Coscienza dell'illecito, colpevolezza ed irretroattività*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 788 ss.; V. PATALANO, *Reato permanente e successione di leggi penali nel tempo*, in *Giur. pen.*, 1975, II, 54 ss.; A. PECORARO-ALBANI, *Del reato permanente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, 394 ss.; C. PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 661 ss.; M. PETRONE, voce *Reato abituale*, in *Nss. D. I.*, XIV, 1967, 941 ss.; ID., voce *Reato abituale*, in *Dig. pen.*, XI, 1996, 188 ss.; M. PIERDONATI, voce *Reato abituale*, in *Diz. dir. pubbl. Cassese*, V, 2006, 4916 ss.; U. PIOLETTI, voce *Reato permanente*, in *Nss. D. I.*, XIV, 1967, 996 ss.; M. PUNZO, *Reato permanente e successione di leggi*, in *Giust. pen.*, 1953, 997 ss.; ID., *Sulla nozione di reato permanente*, in *Giur. compl. cass. pen.*, 1954, 116 ss.; R. RAMPIONI, voce *Reato permanente*, in *Enc. dir.*, XXXVIII, 1987, 856 ss.; ID., *Nuovi virtuosismi interpretativi in tema di condotta costitutiva e momento consumativo del delitto di corruzione: l'art. 319 c.p. quale disposizione a più norme!*, in *Cass. pen.*, 1998, 1995 ss.; ID., voce *Reato permanente*, in *Diz. dir. pubbl. Cassese*, V, 2006, 4937 ss.; G. ROTOLO, *Il momento consumativo della truffa: casi giurisprudenziali e prospettive politico criminali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, 645 ss.; I. RUSSO, *La consumazione nella truffa per ricezione di prestazioni periodiche*, in *Riv. pen.*, 1996, 1169 ss.; M. SINISCALCO, *Tempus commissi delicti, reato permanente e successione di leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, 1093 ss.; P. SIRACUSANO, *I reati a condotta reiterata. Spunti per una rivisitazione*, in AA. VV., *Studi in onore di*

fa riferimento una parte della dottrina e della giurisprudenza con l'espressione «reati di durata», la quale, pur diversamente definita, costituisce in sostanza un'etichetta di genere, utilizzata per fare riferimento a tutte le poc'anzi menzionate tipologie criminose o soltanto a quelle del reato abituale e permanente<sup>14</sup>.

Scopo del presente lavoro è quello di analizzare "trasversalmente" le tipologie di reato – permanente, abituale e a consumazione prolungata – riconducibili alla categoria dei "reati di durata" per metterne in luce eventuali differenze (o somiglianze), e tentare di darne una rinnovata sistemazione dogmatica *unitaria* in contrapposizione alle fattispecie non di durata, che possiamo per il momento denominare semplicemente "istantanee".

Preliminarmente, e al fine di giustificare lo svolgimento di un'ulteriore ricerca su un tema già così ampiamente battuto dalla dottrina italiana, s'impone tuttavia una breve trattazione introduttiva, dedicata da un lato a riepilogare sinteticamente le numerose conseguenze giuridiche sostanziali e processuali che derivano dalla qualificazione di un reato come abituale, permanente o a consumazione prolungata; dall'altro, a testarne il funzionamento "sul campo", con occhio attento ad una serie di casi "difficili" che sono stati sottoposti all'attenzione della giurisdizione nazionale.

---

Mario Romano, II, Napoli, 2011, 1239 ss.; M. VALIANTE, *Il reato permanente. Aspetti sostanziali e problemi processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 210 ss.; G. VASSALLI, *Amnistia, decorrenza del termine e interruzione giudiziale della permanenza nei reati punibili a querela di parte*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 1166 ss.

<sup>14</sup> Fanno riferimento alla categoria dei reati di durata, nella quale gli scritti meno recenti includono talvolta anche il reato continuato, tra gli altri: E.M. AMBROSETTI, *La legge penale nel tempo*, in M. RONCO, E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*<sup>3</sup>, Bologna, 2016, 372; R. BARTOLI, *Sulla struttura*, cit., *passim*; D. BRUNELLI, *Il reato*, cit., *passim*; G. COCCO, *Unità*, cit., *passim*; ID., *Reato*, cit., *passim*; G. DE FRANCESCO, *Diritto*, cit., 153; ID., *Diritto*, cit., 2, 82; G. DE SANTIS, *Gli effetti*, cit., *passim*; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto*, cit., 117; G. FORNASARI, voce *Reato*, cit., *passim*; A. MANNA, *Corso*, cit., 484; F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 500; G. MARINI, *passim*; V.B. MUSCATIELLO, *Pluralità*, cit., *passim*; M. PETRONE, *Reato*, cit., *passim*; S. PROSDOCIMI, *Profili*, cit., 184, nota 116; D. PULITANÒ, *Diritto*, cit., 569; R. RAMPIONI, *Contributo*, cit., *passim*; ID., voce *Reato*, cit., 864; R. RIZ, *Lineamenti*, cit., 135; B. ROMANO, *Diritto*, cit., *passim*; M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, cit., 347; ID., *Art. 158*, cit., 89; V. ZAGREBELSKY, *Reato*, cit., 206. In giurisprudenza v. ad es.: Cass., Sez. VI, 4 novembre 2016, n. 52900, P., in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 10 giugno 2014, n. 30910, Ottonello, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 23 settembre 2011, n. 39228, S., in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 12 novembre 2009, n. 7986, Gallo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 17 luglio 2009, n. 39332, Gradella, in *C.E.D. Cassazione*. Nello stesso senso, ma parlando di «reato a tempi plurimi»: Cass., Sez. Un., 19 luglio 2018, n. 40986, P., in *C.E.D. Cassazione*, nonché in *Dir. pen. cont.*, 4 ottobre 2018, con nota di S. ZIRULIA, *Le Sezioni unite sul tempus commissi delicti nei reati c.d. a evento differito (con un obiter dictum sui reati permanenti o abituali)*. Propone anche di definire globalmente le categorie di reato «la cui realizzazione si protragga anche dopo il momento consumativo [...] reati a consumazione prolungata» D. PULITANÒ, *Diritto*, cit., 174.

## 2. Ricognizione preliminare degli effetti sostanziali e processuali dei reati di durata

Nell'elencare i numerosi effetti giuridici sostanziali e processuali che derivano dal riconoscimento della natura "di durata" di una determinata fattispecie incriminatrice, occorre premettere, innanzitutto, che non sussiste unità di vedute sul fatto che alle categorie di reato – abituale, permanente e a consumazione prolungata – normalmente qualificate come "di durata" debba necessariamente applicarsi la *stessa disciplina* sostanziale o processuale<sup>15</sup>, né vi è accordo, in dottrina e in giurisprudenza, sull'*esatta ricostruzione* di tale disciplina.

L'unica asserzione che può dirsi realmente condivisa è, insomma, che la disciplina di alcuni istituti di diritto sostanziale e processuale – concorso di persone, prescrizione, competenza per territorio, ecc. – debba seguire regole in parte differenti rispetto a quelle che si applicano con riferimento alle fattispecie che non possano qualificarsi come "di durata".

In questa sede preliminare, non possiamo che limitarci ad indicare quali siano gli istituti più rilevanti la cui disciplina subisce modifiche in conseguenza della qualificazione di un reato come abituale, permanente o a consumazione prolungata, e a sottolineare sinteticamente sotto quali aspetti questa disciplina si modifichi rispetto a quella dei reati non "di durata".

Nel fare ciò, si cercherà di dare conto il più possibile delle varie posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto, senza però entrare nel merito del dibattito intorno alla ricostruzione della specifica disciplina di questo o quell'istituto; questa indagine iniziale, infatti, è esclusivamente finalizzata a mostrare la rilevanza della nostra ricerca in tema di reati di durata, mettendo in evidenza quali e quanti istituti vengano influenzati, a cascata, dal riconoscimento del carattere "di durata" di un certo contegno criminoso.

### 2.1. Segue: *il concorso di persone successivo alla consumazione di un reato di durata*

Prima rilevante caratteristica dei reati qualificati come "di durata" è quella di rendere ammissibile un concorso di persone che si realizza in un

---

<sup>15</sup> Proprio per questa ragione è stato infatti affermato che la categoria dei «reati di durata» ricopre «una funzione essenzialmente sistematica», utile a scopi meramente classificatori (così G. FORNASARI, voce *Reato*, cit., 3). *Contra*, si è replicato che «la categoria dei reati di durata [...] non è meramente descrittiva ma operativa», purtuttavia riconoscendo che le varie figure racchiuse nella categoria in esame presentano comunque «aspetti di disciplina differenziata» (M. PETRONE, *Reato*, cit., 25).

momento successivo rispetto al momento in cui l'autore o gli autori principali hanno integrato *per la prima volta* tutti gli estremi della norma incriminatrice.

La conclusione è accolta pacificamente in dottrina in relazione ai reati permanenti<sup>16</sup> e abituali<sup>17</sup>, mentre è riconosciuta soltanto da alcuni autori in relazione ai reati a consumazione prolungata<sup>18</sup>.

Coerentemente, la giurisprudenza riconosce invece l'operatività del concorso di persone post-consumativo anche in relazione ai reati a consumazione prolungata<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Così: G. COCCO, *Unità*, cit., 80; ID., *Reato*, cit., 384; G. DE FRANCESCO, *Diritto*, cit., 2, 82 ss.; A. DE MARSICO, *Diritto*, cit., 371-372; R.A. FROSALI, *Sistema penale italiano. Parte prima. Diritto penale sostanziale*, III, Torino, 1958, 33; F. GRISPIGNI, *Diritto*, cit., II, 201; F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 427; V. MANZINI, *Trattato*, cit., II, 628-629; G. MARINI, *Lineamenti*, cit., 769 nota 35; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale*, cit., 268; A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., 339; F. PALAZZO, *Corso*, cit., 229; R. PANNAIN, *Manuale*, cit., 773; M. PELISSERO, *Concorso di persone nel reato*, in C.F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano<sup>2</sup>, 2017, 516; ID., *Condotta*, cit., 201; U. PIOLETTI, *Manuale*, cit., 364; M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, cit., 345; M. RONCO, *Il reato*, cit., 144; A. SANTORO, *Manuale*, cit., 313. In senso conforme, al di fuori della manualistica, tra gli altri: R. BARTOLI, *Sulla struttura*, cit., 137-138; F. COPPI, voce *Reato*, cit., 325-326; U. GIULIANI, *La struttura*, cit., 6 ss.; G. GRISOLIA, *Il reato*, cit., 69 ss.; G. LEONE, *Del reato*, cit., 477; A. PECORARO-ALBANI, *Del reato*, cit., 450 ss.; S. PROSDOCIMI, *Profili*, cit., 178; G. RAGNO, *I reati*, cit., 278 ss.; R. RAMPIONI, *Contributo*, cit., 80 ss.

<sup>17</sup> In questo senso: G. DE FRANCESCO, *op. loc. cit.*; F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 426 e 498; F. PALAZZO, *op. loc. cit.* In questo senso, con accenti differenti, anche: G. FORNASARI, voce *Reato*, cit., 6-7; M. PETRONE, *Reato*, cit., 71-72.

<sup>18</sup> In questo senso, pur senza usare la locuzione "reati a consumazione prolungata", ma parlando di «reati ad evento frazionato»: G. DE FRANCESCO, *Diritto*, 2, 81-82 e F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 425. Parlando di «reati a duplice schema», nello stesso senso: M. PELISSERO, *Concorso*, cit., 517. Aperture in questo senso anche in F. PALAZZO, *Corso*, cit., 229-230. Sulla determinazione dei confini della categoria del reato "a consumazione prolungata" e per le necessarie precisazioni terminologiche, *infra*, cap. IV, §§ 14 e 15.

<sup>19</sup> In relazione al concorso successivo in un reato permanente, tra le più recenti: Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 35100, Maticena, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 9 marzo 2012, n. 15727, Dell'Utri, in *C.E.D. Cassazione*, nonché in *Guida dir.*, 2012, 24, 17 ss. con nota di S. BELTRANI, *Dalla configurabilità o meno del reato continuato dipendono anche le valutazioni sulla prescrizione*; in *Cass. pen.*, 2012, 3797 ss. con nota di A. IACONA, *Usi e abusi del vocabolario della logica in una discussa sentenza della Corte di Cassazione*; in *Foro it.*, 2012, II, 565 ss. con nota di G. FIANDACA, *Questioni ancora aperte in tema di concorso esterno*; in *Cass. pen.*, 2012, 2500 ss. con nota di G. DE FRANCESCO, *Il concorso esterno in associazione mafiosa torna alla ribalta del sindacato di legittimità*; in *Foro it.*, 2012, II, 360 ss. e 385 ss. con nota di G. SILVESTRI, *Punti fermi in tema di concorso esterno in associazione a stampo mafioso*; in *Cass. pen.*, 2013, 231 ss. con nota di S. RENZETTI, *Imputazione generica, principio di correlazione e vizio di motivazione: percorsi alternativi*; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2009, n. 4123, B., in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 10 maggio 2007, n. 542, Contrada, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 10 ottobre 2006, n. 38908, Tunno, in *C.E.D. Cassazione*. In relazione al concorso successivo in un reato a consumazione prolungata: Cass., Sez. II, 15 novembre 2017, n. 53479, Perelli, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 11 giugno 2015, n. 40380, Cardamone, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 6

Al di fuori dell'ambito delle fattispecie incriminative di durata, un'affermazione di responsabilità a titolo di concorso in relazione ad apporti forniti successivamente al momento di prima consumazione del reato è invece considerata certamente inammissibile<sup>20</sup>.

La casistica giurisprudenziale più recente concerne innanzitutto il delitto di concorso esterno in *associazione mafiosa* (artt. 110, 416 *bis* c.p.), applicato spesso nei confronti di soggetti che, sebbene non direttamente affiliati ad un'organizzazione criminale dotata dei caratteri di cui all'art. 416 *bis* c.p., avevano apportato un contributo causalmente rilevante rispetto al rafforzamento o mantenimento in vita dell'associazione stessa<sup>21</sup>, in momenti successivi a quello di iniziale consumazione del delitto permanente associativo<sup>22</sup>.

Di notevole interesse, inoltre, diverse pronunce in tema di *usura* (art. 644 c.p.) – delitto considerato da giurisprudenza ormai consolidata come “a consumazione prolungata”<sup>23</sup> – in cui è stata riconosciuta la responsabilità a titolo concorsuale di soggetti che, pur non avendo preso parte all'iniziale accordo usurario, si erano mossi in un tempo successivo per sollecitare la restituzione delle somme prestate o degli interessi<sup>24</sup>.

Conclusioni non dissimili sono state infine accolte con riferimento al

---

dicembre 2012, n. 7208, Novelli, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 5 novembre 2010, n. 4919, Calabrese, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 16 dicembre 2008, n. 3776, De Luca, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 2 dicembre 2005, n. 47289, Bardia, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 13 ottobre 2005, n. 41045, Casadei, in *C.E.D. Cassazione*, nonché in *Giur. it.*, 2006, 1929 ss. con nota di S. FERRARI, *Sul momento consumativo del delitto di usura*; in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1098 ss. con nota di F. PARDINI, *Usura: momento consumativo e concorso di persone*.

<sup>20</sup> Residuerà, se del caso, una responsabilità a titolo di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) o reale (art. 379 c.p.). Sulla distinzione tra concorso nel reato (di durata) e favoreggiamento, v.: G. GRISOLIA, *Il reato*, cit., 73 ss.; R. RAMPIONI, *Contributo*, cit., 86 ss.

<sup>21</sup> Non è ovviamente questa la sede per entrare nel merito del dibattito intorno allo specifico tema dell'ammissibilità del concorso esterno in un reato associativo, né di quello relativo ai requisiti per la configurazione di quest'ultimo, e nemmeno riguardo al delicato problema della distinzione tra partecipazione e concorso c.d. esterno. Per una sintetica ricostruzione del dibattito sul punto, v.: A. BARAZZETTA, *Art. 416 bis*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*<sup>4</sup>, Milano, 2016, 173 ss.

<sup>22</sup> Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 35100, Matacena, cit.; Cass., Sez. V, 9 marzo 2012, n. 15727, Dell'Utri, cit.; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2009, n. 4123, B., cit.; Cass., Sez. VI, 10 maggio 2007, n. 542, Contrada, cit.

<sup>23</sup> V. *infra*, cap. IV, § 3.

<sup>24</sup> Cass., Sez. II, 15 novembre 2017, n. 53479, Perelli, cit.; Cass., Sez. II, 11 giugno 2015, n. 40380, Cardamone, cit.; Cass., Sez. II, 6 dicembre 2012, n. 7208, Novelli, cit.; Cass., Sez. II, 16 dicembre 2008, n. 3776, De Luca, cit. V., però, Cass., Sez. II, 13 ottobre 2005, n. 41045, Casadei, cit., ove si afferma che la responsabilità a titolo di concorso in usura dei soggetti intervenuti successivamente alla conclusione del patto usurario possa sorgere soltanto qualora alle richieste sia seguito effettivamente il pagamento; potendosi altrimenti ravvisare a carico dei sollecitatori il solo reato di tentata estorsione.

reato di *concussione* (art. 317 c.p.)<sup>25</sup>, *estorsione* (art. 629 c.p.)<sup>26</sup> e di *lottizzazione abusiva* (art. 20 co. 1 lett. c l. 28 febbraio 1985, n. 47, ora art. 44 co. 1 lett. c d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)<sup>27</sup>.

## 2.2. Segue: la disciplina delle cause di estinzione del reato e della pena nei reati di durata

L'attribuzione di rilevanza penale a condotte poste in essere dal reo dopo il momento consumativo del reato, caratteristica tipica dei reati di durata, ha poi rilevanti influssi sulla disciplina delle cause di estinzione del reato dell'amnistia e della prescrizione, nonché sulla causa di estinzione della pena dell'indulto. Per evidenti affinità logico-normative, conviene trattare innanzitutto della disciplina degli istituti di clemenza dell'amnistia e dell'indulto e successivamente della prescrizione del reato.

### 2.2.1. Segue: l'applicabilità dell'amnistia e dell'indulto ai reati di durata che siano proseguiti al di là del *dies ante quem*

Per quanto concerne l'amnistia e l'indulto, stante il chiaro disposto dell'art. 79 Cost. che, nel porre i presupposti temporali di applicabilità di tali istituti, ne esclude l'applicabilità con riferimento «ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge» o alla diversa data – comunque antecedente a quella di presentazione del disegno di legge – fissata nel provvedimento, si pone in particolare il problema della eventuale inapplicabilità dell'amnistia e dell'indulto a quei reati di durata le cui condotte costitutive siano proseguite anche successivamente al termine finale di efficacia dell'atto legislativo di clemenza.

Le opinioni sul punto non sono univoche.

In relazione al *reato permanente*, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza più recente escludono l'applicabilità dell'amnistia e dell'indulto se le condotte costitutive del reato si estendono al di là del *dies ante quem*<sup>28</sup>. La soluzione, tuttavia, è contestata da una parte della dottrina e

<sup>25</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 2 dicembre 2005, n. 47289, Bardia, cit.

<sup>26</sup> Così, Cass., Sez. V, 5 novembre 2010, n. 4919, Calabrese, cit., che ritiene di trovarsi di fronte ad un reato «a consumazione prolungata o progressiva».

<sup>27</sup> V., ad es., la recente Cass., Sez. III, 10 ottobre 2006, n. 38908, Tunno, cit., sulla scorta della qualificazione del reato come «permanente e progressivo».

<sup>28</sup> Nella manualistica: F. ANTOLISEI, L. CONTI, *Manuale*, cit., 269-270, nota 94; G. BATTAGLINI, *Diritto*, cit., 353; G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto*, cit., 897; I. CARACIOLI, *Manuale*, cit., 741; V. CAVALLO, *Diritto*, cit., II, 932; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto*, cit., 211; R.A. FROSALI, *Sistema*, cit., II, 365-366; V. GARINO, *Estinzione del reato e della pena*, in M. RONCO (diretto da), *Il reato. Tomo secondo. Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati*<sup>2</sup>, Bologna, 2011, 329; G. MAGGIORE, *Diritto*, cit., II, 762; F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 428; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*

da isolata giurisprudenza meno recente, che hanno al contrario affermato che il reato permanente sarebbe scindibile in due tronconi temporali (un “prima” e un “dopo” il termine ultimo per l’applicazione del provvedimento di clemenza), con correlativa piena applicabilità della causa estintiva ai fatti precedenti<sup>29</sup>.

I termini del dibattito si ripropongono essenzialmente identici, in dottrina, con riferimento alla figura del *reato abituale*<sup>30</sup>; la giurisprudenza, invece, è apparsa ferma nel negare, ad es., l’applicabilità dell’indulto a condotte afferenti a una fattispecie abituale non interrottesi prima del termine finale di applicabilità del provvedimento di clemenza<sup>31</sup>.

Una posizione di chiusura rispetto a un’applicabilità frazionata di un provvedimento di clemenza è stata infine sostenuta, in giurisprudenza, anche in relazione ad un reato *a consumazione prolungata*<sup>32</sup>.

---

italiano<sup>5</sup>, III, Torino, 1981, 467; G. MARINI, *Lineamenti*, cit., 1037; A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., 339; F. PALAZZO, *Corso*, cit., 229; P. NUVOLONE, *Il sistema*, cit., 537; R. PANNAIN, *Manuale*, cit., 526-527; M. PELISSERO, *Condotta*, cit., 201; B. PETROCELLI, *Principi*, cit., 267; U. PIOLETTI, *Manuale*, cit., 441; S. RANIERI, *Manuale*, cit., 175; R. RIZ, *Lineamenti*, cit., 113-114 e 489; M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, cit., 346; G. SABATINI, *Istituzioni*, cit., 447; A. SANTORO, *Manuale*, cit., 562. In questo senso, v. anche: L. ALIBRANDI, voce *Reato*, cit., 4; F. COPPI, voce *Reato*, cit., 324; G. GRISOLIA, *Il reato*, cit., 79 ss.; G. LEONE, *Del reato*, cit., 472; R. RAMPIONI, *Contributo*, cit., 101; G. RAGNO, *I reati*, cit., 196; M. VALIANTE, *Il reato*, cit., 216-217. In giurisprudenza, in questo senso, tra le più recenti, in relazione all’indulto concesso con l. 31 luglio 2006, n. 241: Cass., Sez. I, 21 gennaio 2015, n. 18230, Sedda, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2016, 201 ss. con nota di C. ROSSI, *L’indulto per i reati permanenti*); Cass., Sez. III, 24 marzo 2011, n. 15587, Pezzoni, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>29</sup> Seppur con riferimento alla sola amnistia, in dottrina: U GIULIANI, *La struttura*, cit., 28 ss.; U. GIULIANI-BALESTRINO, *Sul carattere*, cit., 839. Ritiene «teoricamente [...] possibile una scissione del reato permanente ai fini dell’applicazione dell’amnistia e istituti consimili» ma non particolarmente rilevanti gli «effetti pratici giacché comunque gli autori rispondono del reato la cui permanenza continui, per il tempo minimo necessario per l’integrazione del reato, dopo la data di riferimento della legge» G. COCCO, *Unità*, cit., ivi; ID., *Reato*, cit., 385. In giurisprudenza, a quanto ci consta, isolata: Cass., Sez. III, 10 maggio 1972, n. 5520, Spairani, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>30</sup> Per l’inapplicabilità degli istituti di clemenza nel caso in cui le condotte costitutive di un reato abituale proseguano dopo il *dies ante quem*: F. ANTOLISEI, L. CONTI, *Manuale*, cit., 768-769; G. CONTENTO, *La condotta*, cit., 73; R.A. FROSALI, *Sistema*, cit., II, 365; G. LEONE, *Del reato*, cit., 120; F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 498; G. MARINI, *Lineamenti*, cit., 600; A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., 335 e 341; F. PALAZZO, *op. loc. cit.*; L. PUCCELLI, *Amnistia, indulto, grazia e morte del reo*, in G. COCCO, E.M. AMBROSETTI, *Trattato breve di diritto penale. Parte generale. II. Punibilità e pene*<sup>2</sup>, Padova, 2018, 406. *Contra*, riconoscono la possibilità di scindere il reato abituale, così applicando la causa di estinzione ai fatti precedenti il termine finale di efficacia del provvedimento di clemenza: G. COCCO, *Unità*, cit., 78; ID., *Reato*, cit., 382; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto*, cit., 213; M. PETRONE, *Il reato*, cit., 73 ss.; M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, cit., 348. Con riferimento ai soli reati abituali impropri: G. FORNASARI, voce *Reato*, cit., 7; V. GARINO, *Estinzione*, cit., 329-330.

<sup>31</sup> Da ultimo Cass., Sez. VI, 16 aprile 2013, n. 18616, Carluccio, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>32</sup> Così, parlando di reato «a duplice schema», con riferimento al delitto di *concussione* (art. 317 c.p.): Cass., Sez. VI, 3 novembre 2015, n. 45468, Macri, in *C.E.D. Cassazione*.

### 2.2.2. Segue: l'individuazione del dies a quo della prescrizione nei reati di durata

Vero e proprio *punctum dolens* del sistema della giustizia penale italiana, oggetto di ben due recenti riforme<sup>33</sup>, l'istituto della prescrizione assume importanza centrale nell'ambito della nostra ricerca attorno alle fattispecie di durata.

Dal punto di vista della giurisprudenza, infatti, sempre estremamente attenta (spesso, verrebbe da dire, esclusivamente attenta) alle immediate conseguenze pratiche di una determinata qualificazione giuridica, il problema dell'attribuzione dell'etichetta di reato permanente, abituale o "a consumazione prolungata" si è finora presentato innanzitutto come un problema di prescrizione del reato, comportando – nei limiti che vedremo a breve – l'applicazione di termini di prescrizione più lunghi rispetto a quelli applicabili con riferimento a fattispecie istantanee<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Appena un anno dopo la c.d. "riforma Orlando" (l. 23 giugno 2017, n. 103), poco prima della pubblicazione del presente lavoro, il legislatore ha infatti messo nuovamente mano all'istituto in parola con la legge c.d. "Spazza-corrotti" (l. 9 gennaio 2019, n. 3), che ha introdotto un'inedita ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione «dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna» (art. 159 co. 2 c.p.). Per una ricostruzione dei progetti di riforma meno recenti dell'istituto, sia consentito rinviare a F. TOMASELLO, *Per una riforma della prescrizione: le opzioni sul tappeto*, in *Dir. pen. cont.*, 10 dicembre 2013, 9 ss.

<sup>34</sup> Il problema della qualificazione di una fattispecie come "fattispecie di durata" è stata in particolare evocato, nella giurisprudenza di legittimità, da ricorsi che sollecitavano la (o contestavano l'avvenuta) dichiarazione di prescrizione del reato in: Cass., Sez. III, 15 giugno 2018, n. 38405, Bontempo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 8 giugno 2018, n. 37536, Pinna, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 29 maggio 2018, n. 29380, Ricci, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 26 aprile 2018, n. 24588, Ricozzi, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 18 aprile 2018, n. 31786, Carrella, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 6 aprile 2018, n. 18754, Carfagno, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 6 marzo 2018, n. 11839, Catania, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 23 febbraio 2018, n. 14318, Santi, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 8 febbraio 2018, n. 9358, Tosoni, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 9956, B., in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 19 dicembre 2017, n. 21948, Trotta, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 30 novembre 2017, n. 57287, Trivellini, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 22 novembre 2017, n. 11078, Basile, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 22 novembre 2017, n. 6999, Paglia, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 14 novembre 2017, n. 54541, Colombo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 5 ottobre 2017, n. 295, Tarantino, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 20 settembre 2017, n. 48346, Bortone, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 18 luglio 2017, n. 47902, Abrate, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 13 luglio 2017, n. 37490, Bellucci, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 30 aprile 2017, n. 35588, P., in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 27 aprile 2017, n. 23794, B., in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 7 aprile 2017, n. 38977, Alabiso, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 7 aprile 2017, n. 20942, Giello, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 4 aprile 2017, n. 14784, Vannucci, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 14 dicembre 2016, n. 8026, Manzini, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 2 dicembre 2016, n. 53667, Bellucci, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 649, Messina, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 23 giugno 2016, n. 29869, Re, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 7 luglio 2016, n. 40237, Giangreco, in *C.E.D.*

Cassazione; Cass., Sez. V, 14 dicembre 2015, n. 16118, Taddei, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 19 novembre 2015, n. 47452, Iannazzo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 6 ottobre 2015, n. 47247, Del Gaudio, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 11 giugno 2015, n. 40380, Cardamone, cit.; Cass., Sez. II, 11 febbraio 2015, n. 6864, Alongi, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 28157, Lande, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2017, 306 ss. con nota di A. PANTARELLA, *Il bene giuridico nel reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria: un esempio di tutela funzionale?*); Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 11308, Marioli, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2015, n. 5423, B., in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2015, 4079 ss. con nota di A. CONZ, *La natura istantanea del delitto di omesso pagamento dell'assegno di divorzio*); Cass., Sez. III, 19 novembre 2014, n. 7386, Cusini, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, in *C.E.D. Cassazione* (a commento della sentenza conclusiva del processo Eternit, numerosissimi contributi, tra i quali: A. AIMI, *Decorso del tempo e disastri ambientali. Riflessioni sulla prescrizione del reato a partire dal caso Eternit*, in *Questione giur.*, 2017, 1, 27 ss.; D. BRUNELLI, *Il disastro populistico*, in *Crim.*, 2014, 254 ss.; D. CASTRONUOVO, *Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, in *Legisl. pen.*, 16 luglio 2015, 1 ss.; S. CORBETTA, *Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, in *Crim.*, 2014, 275 ss.; F. FORZATI, *Reato permanente, carattere differito dell'evento e modelli di tipizzazione dei reati ambientali: evoluzione interpretativa del disastro innominato e del nuovo disastro ambientale*, in *Crit. dir.*, 2014, 362 ss.; ID., *Irrelevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed Emergenza Rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo Stato di diritto*, in *Dir. pen. cont.*, 11 marzo 2015; A. GARGANI, *I mille volti del disastro. Nota introduttiva*, in *Crim.*, 2014, 251 ss.; G.L. GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2015, 1, 77 ss.; L. MASERA, *La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1565 ss.; A. MIRIELLO, *Disorientamenti sul computo della prescrizione per il disastro innominato*, in *Arch. pen.*, 2015, 2, 1 ss.; R. MUZZICA, *Brevi note in tema di disastro innominato (Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014 - 23 febbraio 2015, n. 7941, imp. Schmidheiny)*, in *Crit. dir.*, 2014, 347 ss.; A. PALMA, (nota a Trib. Torino, sez. I, 13 febbraio 2012), in *Studium iuris*, 2012, 1179 ss.; M. POGGI D'ANGELO, (nota a Cass., sez. I, 19.11.2014, n. 7941), in *Cass. pen.*, 2015, 7-8, 2638 ss.; G. RUTA, *Problemi attuali intorno al disastro innominato*, in *Crim.*, 2014, 293 ss.; L. SANTA MARIA, *Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2015, 1, 74 ss.; A. SCARCELLA, *Prescrizione del reato di «disastro»: il caso Eternit*, in *Igiene sic. lav.*, 2015, 113 ss.; E. SCAROINA, *Ancora sul caso Eternit: la "giustizia" e il sacrificio dei diritti*, in *Arch. pen.*, 2015, 3, 1 ss.; M. VENTUROLI, *Il caso "Eternit": l'inadeguatezza del disastro innominato a reprimere i "disastri ambientali"*, in *Giur. it.*, 2015, 1219 ss.; S. ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 24 febbraio 2015); Cass., Sez. III, 8 ottobre 2014, n. 47662, Pellizzari, in *C.E.D. Cassazione*, nonché in *Dir. pen. cont.*, 10 aprile 2015, con nota di C. BRAY, *Sulla configurabilità dell'abbandono di rifiuti: soggetto attivo e momento consumativo del reato (istantaneo o permanente?)*; Cass., Sez. I, 1° ottobre 2014, n. 49646, Barbatano, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 25 settembre 2014, n. 49226, Chisso, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2015, 1415 ss. con nota di G. STAMPANONI BASSI, *Le differenze tra i reati previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. e in Indice pen.*, 2015, 110 ss. con nota di M. MANTOVANI, *Corruzione e "funzionario a libro paga": la riforma operata dalla L. 190/2012 e il muro della giurisprudenza-fonte*); Cass., Sez. III, 18 giugno 2014, n. 50620, Urso, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 11 giugno 2014, n. 32050, Corba, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 10 giugno 2014, n. 30910, Ottone, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. IV, 28 maggio 2014, n. 32170, in *Dir. pen. cont.*, 9 dicembre 2014, con nota di S. ZIRULIA, *L'amianto continua a uccidere, ma il disastro è già prescritto. Un altro caso "tipo Eternit"*; Cass., Sez. III, 6 maggio 2014, n.

29974, Sullo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 17 aprile 2014, n. 23497, Lobina, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 26 febbraio 2014, n. 39221, Saputo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 11 febbraio 2014, n. 12235, Petrolo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 15894, Erario, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 51499, T., in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 13 novembre 2013, n. 8678, Vollero, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 16 ottobre 2013, n. 2857, Carelli, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 9 luglio 2013, n. 42343, Pinto Vraca, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 35100, Maticena, cit.; Cass, Sez. III, 4 giugno 2013, n. 29737, Vella Pasquale, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Foro it.*, 2014, II, 82 ss. con nota di E. MOLINARO, *Edilizia e urbanistica, zone sismiche, omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti*); Cass., Sez. III, 16 maggio 2013, n. 39784, Trabujo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 6 febbraio 2013, n. 10558, D'Ippoliti, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 5 dicembre 2012, n. 5974, Buonocore, in *C.E.D. Cassazione*, nonché in *Boll. trib.*, 2013, 793 ss. con nota di S. SALVATORE, *Occultamento delle scritture contabili e prescrizione del reato*; Cass., Sez. II, 16 ottobre 2012, n. 45786, Migliorini, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 27 giugno 2012, n. 29828, P., in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 9 marzo 2012, n. 15727, Dell'Utri, cit.; Cass., Sez. II, 5 ottobre 2011, n. 39756, Ciancimino, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2012, 1756 ss. con nota di G. SPAGNOLI, *Ammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale nel giudizio abbreviato*); Cass., Sez. VI, 23 settembre 2011, n. 39228, S., cit.; S., Cass., Sez. III, 27 ottobre 2011, n. 46340, Farano, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 26 maggio 2011, n. 25216, Caggiano, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 26 maggio 2011, n. 23656, Armatori, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 17 febbraio 2011, n. 17217, Galletti, in *Dir. pen. cont.*, 1° giugno 2011, con nota di R. BARTOLI, *"Reati sismici" e permanenza*; Cass., Sez. III, 15 dicembre 2010, n. 11498, Ciabattoni, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. IV, 21 ottobre 2010, n. 9343, Valentini, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. fer., 19 agosto 2010, n. 32362, Scuto, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28683, Battaglia, in *C.E.D. Cassazione*, nonché in *Giur. it.*, 2011, 910 ss. con nota di M.F. ARTUSI, *Confisca per equivalente ad un utente*; Cass., Sez. II, 2 luglio 2010, n. 33871, Dodi, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 3 giugno 2010, n. 40830, Marani, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 21 aprile 2010, n. 22043, R., in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 2 marzo 2010, n. 10716, Altin, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 14 gennaio 2010, n. 6264, Ventura, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 12 novembre 2009, n. 7986, Gallo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 1° ottobre 2009, n. 40173, Chiri, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 13 luglio 2009, n. 31580, Cassino, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 19 giugno 2009, n. 42322, Iannini, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 13 luglio 2009, n. 39332, Gradella, cit.; Cass., Sez. II, 2 aprile 2009, n. 15669, Oriolo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 17036, Palermo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 2 dicembre 2008, n. 47630, Amato, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 1° ottobre 2008, n. 38812, Barreca, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 11 luglio 2008, n. 31044, Miano, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 26 giugno 2008, n. 37470, Stenico, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 25 giugno 2008, n. 35912, Cancro, in *C.E.D. Cassazione*; Cass, Sez. III, 21 maggio 2008, n. 26539, Liuzzi, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 5 maggio 2008, n. 19458, Tonello, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9403, Ronchi, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 3069, Mirabelli, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Riv. giur. ed.*, 2008, I, 674 ss. con nota di P. TANDA, *La norma giuridica dei reati di cui agli artt. 93 e 94 t.u. edilizia*; in *Cass. pen.*, 2009, 1165 ss. con nota di G.L. PERDONÒ, *Natura permanente delle contravvenzioni antisismiche*); Cass., Sez. III, 14 novembre 2007, n. 3055, Allocca, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 7 novembre 2007, n. 43028, Mazlami, in *C.E.D. Cassazione*; Cass, Sez. VI, 9 luglio 2007, n. 35118, Fezia, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 18 aprile 2007, n. 21806, Coluccia, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 27 marzo 2007, n. 22826, Artese, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. IV, 28 febbraio 2007, n. 21581, Viti, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 30 novembre 2006, n. 13456, Gritti, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 21 giugno 2006, n. 29123, Galassi, in *C.E.D. Cassazione*;

Difatti, mentre ai sensi della disciplina generale scolpita nel primo periodo dell'art. 158 co. 1 c.p. «il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della *consumazione*» – e cioè, secondo la maggioranza della dottrina, dal giorno in cui *per la prima volta* sono stati realizzati tutti gli elementi descritti dalla norma incriminatrice<sup>35</sup> –, con riferimento ai reati di durata il computo viene effettuato a partire da un

---

Cass., Sez. III, 27 aprile 2006, n. 24057, Giovannini, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 18 maggio 2006, n. 23489, Marini, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, Battistella, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2006, 3578 ss. con nota di G. SANTALUCIA, *Le vicende IMI/SIR e lodo Mondadori al vaglio della Cassazione*; in *Dir. giust.*, 2006, 39, 38 ss. con nota di E. AMATI, *Corruzione in atti giudiziari: ecco i paletti. La sentenza "prezzolata" è sempre reato, anche se giusta*; in *Cass. pen.*, 2007, 1605 ss. con nota di E. MEZZETTI, *"Nobiltà e miseria" ovvero della corruzione in atti giudiziari*); Cass., Sez. I, 30 marzo 2006, n. 17312, Semid, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 7 marzo 2006, n. 13716, Cesarni, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 20 dicembre 2005, n. 4326, Fabris, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Urb. app.*, 2006, 616 ss. con nota di L. BISORI, *Emissioni in atmosfera e modifica dell'impianto: natura permanente del reato*; in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2007, 260 ss. con nota di A. COVIELLO, *Sulla natura permanente del reato di esecuzione abusiva di una modifica sostanziale di impianto industriale*); Cass. Sez. III, 14 aprile 2005, n. 16890, Gallucci, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 23 marzo 2005, n. 17840, Salerno, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Dir. giust.*, 2005, 29, 79 ss. con nota di A. NATALINI, *La combustione abusiva di rifiuti è reato istantaneo*); Cass., Sez. II, 3 marzo 2005, n. 11026, Becchiglia, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2005, n. 9219, Gaglio, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 1° febbraio 2005, n. 6986, Fatichi, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>35</sup> Così: F. ANTOLISEI, L. CONTI, *Manuale*, cit., 478 e 773; G. BATTAGLINI, *Diritto*, cit., 185-186; G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto*, cit., 607; M. BOSCARELLI, *Compendio*, cit., 366; A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi*, cit., 453 e 572; I. CARACCIOLI, *Manuale*, cit., 744; V. CAVALLO, *Diritto*, cit., II, 726 e 944-945; G. DE VERO, *Corso*, cit., I, 321, nota 94; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto*, cit., 476; C. FIORE, S. FIORE, *Diritto*, cit., 204-205 e 708; F. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano. Volume primo. Introduzione e parte prima. Le norme penali sinteticamente considerate*<sup>2</sup>, Milano, 1947, 360; G. MAGGIORE, *Diritto*, cit., II, 766; V. MANZINI, *Trattato*, cit., III, 538 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale*, cit., 457; P. NUVOLONE, *Il sistema*, cit., 179; T. PADOVANI, *Diritto*, cit., 418; R. PANNAIN, *Manuale*, cit., 519-520 e 874; D. PETRINI, *Delitto*, cit., 475; U. PIOLETTI, *Manuale*, cit., 181; G.D. PISAPIA, *Istituzioni*, cit., 48; L. PUCETTI, *Prescrizione del reato e della pena*, in G. COCCO, E.M. AMBROSETTI, *Trattato breve di diritto penale. Parte generale. II. Punibilità e pene*<sup>2</sup>, Padova, 2018, 368; D. PULITANÒ, *Diritto*, cit., 172-173 e 520; F. RAMACCI, *Corso*, cit., 433 e 604; R. RAMPIONI, *Nuovi virtuosismi*, cit., 2005; R. RIZ, *Lineamenti*, cit., 375 e 490; M. ROMANO, *Art. 158*, cit., 80; A. SANTORO, *Manuale*, cit., 443 e 557; O. VANNINI, *Istituzioni*, cit., 217-218. Sostanzialmente nello stesso senso, ma denominando il momento consumativo «perfezione» del reato S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *op. loc. cit.* (ma cfr. la terminologia più «classica» impiegata più avanti, ID., *Manuale*, cit., 930). Sulla differente terminologia impiegata per indicare il momento che la dottrina tedesca indica, con assai minore equivocità, col termine «*Vollendung*», *supra*, § 1 note 3 e 4. *Contra*, affermano che con il termine «consumazione» il legislatore nell'art. 158 c.p. abbia inteso invece riferirsi al momento in cui «il reato [...] ha raggiunto la massima gravità concreta» o «in cui la offesa tipica raggiunge, nella situazione concreta, la maggiore gravità», con ciò implicando che il termine di prescrizione debba decorrere da tale momento, rispettivamente F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 425-426 e A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., 332 e 334. Sostanzialmente in questo senso anche G. DE FRANCESCO, *Diritto*, cit., 2, 82. Per una critica a questa tesi, *infra*, cap. IV, § 17.

momento che può essere anche di molto successivo a quello della «consumazione» nel senso poc'anzi inteso, con ovvie ripercussioni in ordine all'individuazione della data oltre la quale il reato si estingue.

Il momento successivo alla consumazione, da cui occorre partire per computare il termine di prescrizione, è espressamente fissato dal terzo periodo del primo comma dell'art. 158 c.p., per il solo «reato permanente», nel «giorno in cui è cessata la permanenza». Tuttavia, la quasi totalità della giurisprudenza e della dottrina non esitano – nonostante il silenzio della legge sul punto, che *prima facie* sembrerebbe imporre di fare riferimento alla regola generale di cui al primo periodo dell'art. 158 co. 1 c.p. – ad individuare un *dies a quo* successivo a quello della consumazione anche con riferimento ai reati abituali e a quelli a consumazione prolungata.

Per quanto concerne i reati abituali, si ritiene generalmente che la prescrizione inizi a decorrere dalla realizzazione dell'ultimo episodio penalmente rilevante ai sensi della norma incriminatrice di volta in volta presa in considerazione<sup>36</sup>, sebbene sia stata anche sostenuta l'opinione secondo la quale il termine *a quo* possa talvolta coincidere col momento di realizzazione di ciascuno dei singoli atti richiesti dalla norma incriminatrice, in particolare quando tali atti siano già dotati di rilevanza penale autonoma ai sensi della medesima norma incriminatrice della cui applicazione si tratta (o di una norma incriminatrice diversa)<sup>37</sup>.

A conclusioni analoghe giunge la giurisprudenza in relazione ai reati *a consumazione prolungata*; anche se, in quest'ambito, la determinazione del *dies a quo* della prescrizione appare spesso influenzata dalle caratteristiche particolari dei fatti oggetto del giudizio, rendendo difficile estrapolare il *Leitgedanke* che sorregge le varie prese di posizione della Corte di cassazione<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Così: D. BRUNELLI, *Il reato*, cit., 74; G. COCCO, *Unità*, cit., ivi; ID., *Reato*, cit., ivi; G. DE FRANCESCO, *Diritto*, cit., 2, 82-83; G. DE VERO, *Corso*, cit., I, 434; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto*, cit., 213; F. PALAZZO, *op. loc. cit.*; D. PETRINI, *Delitto*, cit., 476-477; F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 498; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale*, cit., 269; M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, cit., 347 (v. però la contraria opinione espressa in M. ROMANO, *Art. 158*, cit., 89). In giurisprudenza, tra le più recenti: Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 9956, B., cit.; Cass., Sez. V, 3 aprile 2017, n. 35588, P., cit.; Cass., Sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 15894, Erario, cit.; Cass., Sez. VI, 23 settembre 2011, n. 39228, S., cit.; Cass., Sez. V, 12 novembre 2009, n. 7986, Gallo, cit.

<sup>37</sup> Si tratterebbe, rispettivamente, dei casi di reato c.d. eventualmente abituale e necessariamente abituale improprio: per questa tesi v. M. PETRONE, *Reato*, cit., 75. Analogamente, in questo senso M. ROMANO, *Art. 158*, cit., 89 (v. però l'opposta opinione espressa in M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, cit., 347). Per una critica delle tradizionali ripartizioni interne alla categoria del reato abituale, *infra*, cap. III, §§ 3, 7 e 13.

<sup>38</sup> Ad es., nell'ambito di truffe dirette a carpire finanziamenti pubblici o altre prestazioni periodiche (artt. 640, 640 *bis* c.p.), talvolta il criterio prevalente sembra essere quello per cui il *dies a quo* decorre dal momento in cui il reo percepisce l'ultima frazione di una somma complessivamente non dovuta (Cass., Sez. II, 26 aprile 2018, n. 24588, Ricozzi, cit.; Cass.,

### 2.3. Segue: *l'individuazione del tempus commissi delicti nei reati di durata*

Di importanza non minore rispetto alla definizione della disciplina delle cause di estinzione del reato è, poi, il problema relativo all'individuazione del *tempus commissi delicti* ai fini della determinazione della legge applicabile in caso di successione di leggi penali nel tempo.

Infatti, rilevando giuridicamente per tutti i reati di durata l'attività compiuta dall'agente dopo il momento consumativo del reato, può verificarsi che la legge entrata in vigore successivamente a tale momento configuri un trattamento sanzionatorio diverso rispetto a quello applicabile nel momento in cui era iniziata l'attività criminosa dell'agente, nel frattempo proseguita e portata a conseguenze ulteriori<sup>39</sup>.

Se, da un lato, nessuno dubita dell'applicabilità della *lex mitior* interve-

---

Sez. II, 30 novembre 2017, n. 57287, Trivellini, cit.; Cass., Sez. II, 22 novembre 2017, n. 11078, Basile, cit.; Cass., Sez. VI, 13 luglio 2017, n. 37490, Bellucci, cit.; Cass., Sez. II, 7 aprile 2017, n. 20942, Giello, cit.; Cass., Sez. I, 4 aprile 2017, n. 14784, Vannucci, cit.; Cass., Sez. II, 2 dicembre 2016, n. 53667, Bellucci, cit.; Cass., Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28683, Battaglia, cit.; Cass., Sez. II, 2 aprile 2009, n. 15669, Oriolo, cit.; Cass., Sez. II, 3 marzo 2005, n. 11026, Becchiglia, cit.); talaltra, si afferma esplicitamente che «il momento iniziale ai fini della valutazione circa l'eventuale maturazione della prescrizione del reato [...] non può che essere quello nel quale è stata posta in essere l'ultima azione utile finalizzata a ottenere» l'ulteriore quota di fondi pubblici (Cass., Sez. II, 11 febbraio 2015, n. 6864, Alongi, cit.).

<sup>39</sup> Problema ancora diverso è quello che concerne la possibilità, nel caso di introduzione di una nuova norma incriminatrice, di valutare giuridicamente condotte poste in essere prima di tale introduzione unitariamente a condotte poste in essere sotto la vigenza della norma che *ex novo* attribuisce loro rilevanza penale. Tale problematica esorbita dal tema del nostro lavoro, che ha ad oggetto l'analisi della rilevanza della condotta *sussequente* alla *Vollendung*, mentre nell'ipotesi appena menzionata l'eventuale reato non può essersi per definizione consumato, posto che le condotte sono sfornite di penale rilevanza al momento della loro realizzazione. A riguardo, possiamo accennare al fatto che, mentre la dottrina prevalente ritiene che le condotte commesse precedentemente non possano in alcun caso essere prese in considerazione ai sensi della nuova norma (così: V. CAVALLO, *Diritto*, cit., II, 813; G. DE FRANCESCO, *Diritto*, cit., 153; G. LEONE, *Del reato*, cit., 117; B. PETROCELLI, *Principi*, cit., 141-142; M. PETRONE, *Reato*, cit., 60 ss.; U. PIOLETTI, *Manuale*, cit., 52; F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 94 e 498; M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, cit., 348. *Contra* A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., 341), la giurisprudenza maggioritaria ha adottato la soluzione opposta nell'affrontare il problema con riferimento alla fattispecie di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.), introdotta con d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. con mod. in l. 23 aprile 2009, n. 38 (così: Cass., Sez. V, 3 aprile 2017, n. 35588, P., cit.; Cass., Sez. V, 27 maggio 2016, n. 48268, D., in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 19 febbraio 2014, n. 18999, C., in *C.E.D. Cassazione*. *Contra*, però, sia pur in un *obiter dictum*: Cass., Sez. Un., 19 luglio 2018, n. 40986, P., cit.; Cass., Sez. V, 6 novembre 2012, n. 10388, D., in *C.E.D. Cassazione*), nonché in relazione all'allargamento dei reati presupposto del delitto di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), effettuata con l. 9 agosto 1993 n. 328 (così: Cass., Sez. II, 20 novembre 2014, n. 52645, Montalbano, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 29 aprile 2009, n. 34511, Raggio, in *C.E.D. Cassazione*).

nuta successivamente al momento consumativo<sup>40</sup>, non sussistendo in effetti ragioni valide per discostarsi dalla regola generale sancita dal comma quarto dell'art. 2 c.p., che concerne pacificamente anche reati del tutto "conclusi" sotto la vigenza di una legge più severa; dall'altro lato, si riscontrano rilevanti disparità di vedute in ordine alla possibilità di punire l'autore di un reato di durata ai sensi di una legge che introduca un trattamento peggiorativo per il reo, intervenuta successivamente al momento della sua formale *Vollendung*.

Infatti, sebbene la dottrina contemporanea accolga all'unanimità la tesi secondo cui «il momento veramente decisivo» è, a questi fini, «quello della condotta, perché [...] soltanto in tale momento [...] può esplicarsi l'efficacia intimidativa che è inerente alla norma»<sup>41</sup> e la validità di questa tesi sia stata da ultimo ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità nella sua composizione più autorevole<sup>42</sup>, in tutti i casi in cui la condotta non si esaurisca in un solo istante appare ancora ben poco chiaro quale frazione della condotta radichi il *tempus commissi delicti*.

---

<sup>40</sup> Tra gli altri, espressamente in questo senso: I. CARACCIOLI, *Manuale*, cit., 83; F. GRISPIGNI, *Diritto*, cit., I, 361; R. PANNAIN, *Manuale*, cit., 526; R. RAMPIONI, *Contributo*, cit., 122; M. SINISCALCO, *Tempus*, cit., 1109.

<sup>41</sup> Così, per tutti: F. ANTOLISEI, L. CONTI, *Manuale*, cit., 118. Nello stesso senso, nella manualistica: E.M. AMBROSETTI, *La legge*, cit., 371; ID., *La legge penale nel tempo*, in G. COCCO, E.M. AMBROSETTI (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte generale. I, 1. La legge penale*, Padova, 2016, 158; G. BATTAGLINI, *Diritto*, cit., 78-79; G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto*, cit., 172; M. BOSCARELLI, *Compendio*, cit., 20; A. CADOPPI, *Il principio di irretroattività*, in A. CADOPPI, E. CARLETTI, G. DE FRANCESCO, G. FORNASARI, A. GAMBERINI, R. GUERINI, G. INSOLERA, M. MANTOVANI, N. MAZZACUVA, M. PAVARINI, L. STORTONI, A. VALLINI, M. VIRGILIO, M. ZANOTTI, *Introduzione al sistema penale*<sup>4</sup>, I, Torino, 2012, 271; S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale*, cit., 197; I. CARACCIOLI, *Manuale*, cit., 81; V. CAVALLO, *Diritto penale. Parte generale. Volume primo. L'essenza del diritto penale*<sup>2</sup>, Napoli, 1962, 426; G. CONTENTO, *Corso di diritto penale*<sup>9</sup>, I, Roma-Bari, 2004, 95-96; G. DE FRANCESCO, *Diritto*, cit., 152; G. DE VERO, *Corso*, cit., I, 320-321; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto*, cit., 116-117; C. FIORE, S. FIORE, *Diritto*, cit., 101; R.A. FROSALI, *Sistema*, cit., I, 291-292; F. GRISPIGNI, *Diritto*, cit., I, 359-360; G. MAGGIORE, *Diritto*, cit., I, 152-153; A. MANNA, *Corso*, cit., 131; F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 94 e 426; G. MARINI, *Lineamenti*, cit., 143; G. MARINUCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale*, cit., 145; T. PADOVANI, *Diritto*, cit., 56-57; F. PALAZZO, *Corso*, cit., 161; B. PETROCELLI, *Principi*, cit., 141; U. PIOLETTI, *op. loc. cit.*; D. PULITANÒ, *Diritto*, cit., 569; F. RAMACCI, *Corso*, cit., 141; S. RANIERI, *Manuale*, cit., 57; B. ROMANO, *Diritto*, cit., 160; M. ROMANO, *Art. 2*, in ID., *Commentario sistematico del codice penale*<sup>3</sup>, I, Milano 2004, 55; A. SANTORO, *Manuale*, cit., 117; O. VANNINI, *Istituzioni*, cit., 57. Un'impostazione diversa, che pure non conduce a conclusioni troppo distanti dalla teoria dominante, in R. PANNAIN, *Manuale*, cit., 524 ss. *Contra*, ritiene «del tutto arbitraria [...] la puntualizzazione al momento della condotta» P. NUVOLONE, *Il sistema*, cit., 54.

<sup>42</sup> Così, Cass., Sez. Un., 19 luglio 2018, n. 40986, P., cit., che rigetta la contraria opinione espressa da Cass., Sez. IV, 17 aprile 2015, n. 22379, Sandrucci, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 4, 441 ss. con nota di S. ZIRULIA, *Irretroattività sfavorevole e reati d'evento lungolattente*, secondo la quale il *tempus commissi delicti* potrebbe essere anche quello in cui si verifica l'evento descritto dalla norma incriminatrice.

Sia con riferimento ai *reati permanenti*, sia con riferimento ai *reati abituali*, una parte della dottrina afferma che occorra prendere in considerazione il momento dell'ultimo atto penalmente rilevante<sup>43</sup>, mentre un secondo gruppo di autori ritiene che il tempo del commesso reato debba essere quello dell'atto che per la prima volta realizza la norma incriminatrice, con conseguente irrilevanza della nuova legge più severa<sup>44</sup>.

La giurisprudenza più recente, invece, concorda unanimemente con quella parte della dottrina che afferma che, per tutte le fattispecie di durata, la prosecuzione dell'attività criminosa in un tempo successivo all'entrata in vigore della legge più severa comporti l'applicabilità del trattamento sanzionatorio da questa previsto<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup>In questo senso: F. ANTOLISEI, L. CONTI, *Manuale*, cit., 118; I. CARACCIOLI, *Manuale*, cit., 83; G. DE FRANCESCO, *Diritto*, cit., 153; G. DE VERO, *Corso*, cit., I, 434; C. FIORE, S. FIORE, *Diritto*, cit., 102; G.L. GATTA, *Trattenimento*, cit., 204; F. GRISPIGNI, *Diritto*, cit., I, 361; G. MAGGIORE, *Diritto*, cit., I, 153; F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 94 e 498; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale*, cit., 268-269; A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., 339 e 341; R. PANNAIN, *Manuale*, cit., 526; B. PETROCELLI, *Principi*, cit., 142; D. PULITANÒ, *op. loc. cit.* In questo senso, ma per le sole ipotesi di delitti permanenti e abituali *dolosi*: G. MARINI, *Lineamenti*, cit., 146. Con esplicito riferimento ai soli reati permanenti: G. BATTAGLINI, *Diritto*, cit., 79; G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto*, cit., 159; A. CADOPPI, *Il principio*, cit., 272; V. CAVALLO, *op. loc. cit.*; R.A. FROSALI, *Sistema*, cit., I, 292; V. MANZINI, *Trattato*, cit., I, 391; R. PANNAIN, *Manuale*, cit., 526; U. PIOLETTI, *op. loc. cit.*; S. RANIERI, *op. loc. cit.*; M. RONCO, *Il reato*, cit., 144. Con riferimento ai soli reati abituali: G. FORNASARI, *op. loc. cit.*; B. ROMANO, *Diritto*, cit., 161; M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, cit., 348.

<sup>44</sup>Così: A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi*, cit., 148; G. CONTENTO, *Corso*, cit., I, 98; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto*, cit., 117-118; A. MANNA, *op. loc. cit.*; F. PALAZZO, *op. loc. cit.*; F. RAMACCI, *op. loc. cit.*; M. ROMANO, *Art. 2*, cit., 55-56 (ma v. la contraria opinione espressa in *ID.*, *Pre-Art. 39*, cit., ivi). Con riferimento al solo reato permanente: S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale*, cit., 198; E. MUSCO, *Coscienza*, cit., 793 ss. e spec. 795; R. RAMPIONI, *Contributo*, cit., 111 ss.; B. ROMANO, *op. loc. cit.*; M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, cit., 346; M. SINISCALCO, *Tempus*, cit., 1109-1110. Con riferimento al reato abituale: M. PETRONE, *Reato*, cit., 64. In questo senso, ma per le sole ipotesi di delitti permanenti e abituali *colposi*: G. MARINI, *op. loc. cit.*

<sup>45</sup>Tra le più recenti, con riferimento a *reati permanenti*: Cass., Sez. VI, 4 novembre 2016, n. 52546, Rosaci, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 9 settembre 2015, n. 43597, Fiorentino, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 5 maggio 2015, n. 44704, Iaria, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 25 settembre 2014, n. 49226, Chisso, cit.; Cass., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 28225, Dell'Utri, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Dir. pen. cont.*, 13 luglio 2014, con nota di A.H. BELL, *La Corte di cassazione scrive la parola fine sul processo Dell'Utri*); Cass., Sez. V, 1° aprile 2014, n. 21294, Alaimo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 10 ottobre 2012, n. 45860, Abbatiello, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 15 dicembre 2010, n. 11498, Ciabattoni, cit.; Cass., Sez. I, 29 settembre 2010, n. 40203, Lo Sicco, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2011, 3414 ss. con nota di C. PACETTI, *Associazione a delinquere proseguita come associazione di tipo mafioso: regime normativo*); Cass., Sez. I, 2 marzo 2010, n. 10716, Altin, cit.; Cass., Sez. I, 25 febbraio 2010, n. 11048, Hong, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 16381, De Martiis, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 1° ottobre 2008, n. 40651, Gjika, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 26 giugno 2008, n. 37472, Belloi, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 5 febbraio 2008, n. 13225, Spera, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 10 ottobre 2006, n. 38908, Tunno, cit.; Cass., Sez. I, 8 marzo 2006, n. 12564,

#### 2.4. Segue: la determinazione dell'ambito spaziale di applicabilità della legge penale italiana nei reati di durata

La qualificazione di una fattispecie come reato di durata è poi suscettiva di produrre un ampliamento della sfera spaziale di applicabilità della legge penale italiana in ordine alla gamma di reati – per vero, assai ristretta – che, se commessi all'estero, non potrebbero essere puniti secondo la legge italiana ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.

Sebbene, infatti, il secondo comma dell'art. 6 c.p., nel determinare quando un reato possa considerarsi «commesso nel territorio dello Stato» non sancisca apparentemente alcuna regola derogatoria espressamente dedicata ai reati di durata, affermando semplicemente che «il reato si considera commesso» in Italia «quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero se ivi si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione», appare evidente come, nelle fattispecie di durata (e soltanto in queste ultime), anche la condotta *sussequente* alla formale consumazione del reato possa fondare l'applicabilità della legge italiana, se posta in essere almeno in parte in Italia<sup>46</sup>.

---

Demciuc, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 22 giugno 2005, n. 34261, Amin, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. 12 ottobre 2005, n. 36940, Stiffi, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2006, 3745 ss. con nota di A. TRIMBOLI, *Brevi considerazioni sull'elemento soggettivo e la corresponsabilità dell'acquirente nel reato di lottizzazione abusiva*). Con riferimento a reati qualificati come *abituali*: Cass., Sez. V, 14 dicembre 2016, n. 8026, Manzini, cit.; Cass., Sez. VI, 4 novembre 2016, n. 52900, P., cit.; Cass., Sez. I, 11 maggio 2006, n. 20334, Caffo, in *C.E.D. Cassazione*. Con riferimento a reati a *consumazione prolungata*: Cass., Sez. II, 8 giugno 2018, n. 37536, Pinna, cit.; Cass., Sez. II, 18 aprile 2018, n. 31786, Carrella, cit.; Cass., Sez. II, 6 aprile 2018, n. 18754, Carfagno, cit.; Cass., Sez. II, 6 marzo 2018, n. 11839, Catania, cit.; Cass., Sez. II, 23 febbraio 2018, n. 14318, Santi, cit.; Cass., Sez. II, 8 febbraio 2018, n. 9358, Tosoni, cit.; Cass., Sez. II, 21 novembre 2014, n. 50397, Aronica, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 28 febbraio 2012, n. 12772, Tallarini, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 2 luglio 2010, n. 33871, Dodi, cit.; Cass., Sez. II, 19 giugno 2009, n. 42322, Iannini, cit.; Cass., Sez. VI, 9 luglio 2007, n. 35118, Fezia, cit.; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 31689, Garcea, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 31691, Becagli, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 24 aprile 2007, n. 26256, Cornello, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33519, Acampora, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, Battistella, cit. Nel medesimo senso, con riferimento ai reati permanenti e abituali, sia pur in un *obiter*, anche Cass., Sez. Un., 19 luglio 2018, n. 40986, P., cit.

<sup>46</sup>Che la commissione in Italia di condotte successive alla *Vollendung* possa fondare l'applicabilità della legge italiana nell'ambito delle fattispecie incriminatrici di durata è confermato da tutta la manualistica: S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale*, cit., 83; E. CARLETTI, *L'efficacia della legge penale rispetto alle persone e al luogo di commissione del reato*, in A. CADOPPI, E. CARLETTI, G. DE FRANCESCO, G. FORNASARI, A. GAMBERINI, R. GUERINI, G. INSOLERA, M. MANTOVANI, N. MAZZACUVA, M. PAVARINI, L. STORTONI, A. VALINI, M. VIRGILIO, M. ZANOTTI, *Introduzione*, cit., 19; F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 889; V. MANZINI, *Trattato*, cit., I, 456 e 460; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *op. loc. cit.*; E. MEZZETTI, *I limiti spaziali della legge penale*, in M. RONCO, E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*<sup>3</sup>, Bologna, 2016, 399; A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., 335; R. PANNAIN, *Manuale*, cit., 300; B. ROMANO, *Diritto*, cit., 182-183; M. ROMANO, *sub Art.*

In altri termini, mentre con riferimento a un reato istantaneo nessuna azione o omissione del reo posta in essere *dopo* la consumazione del reato può determinare l'applicabilità della legge penale italiana, la qualificazione di una fattispecie come reato di durata consente di considerare «commesso nel territorio dello Stato» un reato inizialmente consumato all'estero ma «proseguito» in Italia.

Il principio, ad esempio, ha permesso di affermare la sussistenza della giurisdizione italiana *ex art. 6 co. 2 c.p.*, nei confronti di soggetti che, dopo aver aderito *all'estero* ad organizzazioni criminose, realizzando così i reati – pacificamente ritenuti permanenti – di *associazione per delinquere* (art. 416 c.p.) o di *associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico* (art. 270 bis c.p.), avevano fatto ingresso nel territorio italiano e ivi avevano commesso attività comunque riconducibili «all'oggetto sociale» dell'associazione<sup>47</sup>.

Analogamente, l'asserita natura «a consumazione prolungata» del reato di *riciclaggio* (art. 648 bis c.p.) ha consentito alla giurisprudenza di considerare applicabile la legge italiana nei confronti di un soggetto che aveva acquistato e dotato di una targa falsa un autoveicolo di provenienza delittuosa in Francia, ma, in occasione di un controllo, aveva esibito una carta di circolazione contraffatta in Italia<sup>48</sup>.

Infine, pur senza richiamare espressamente alcuna delle categorie «di durata», ma comunque negando il carattere istantaneo del reato di *illecita assunzione di sostanze dopanti* (art. 9 co. 2 l. 14 dicembre 2000, n. 376; ora art. 586 bis co. 2 c.p.) – che si consumerebbe «ovviamente al verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale», ma il cui «*iter criminis*» non potrebbe considerarsi «esaurito» «fino a quando la sostanza dopante è idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'atleta che l'ha assunta» –, la giurisprudenza ha affermato l'applicabilità della legge penale italiana nei confronti di un calciatore straniero che aveva assunto nandrolone in Libia ma che, militando nella massima serie nazionale, era stato sottoposto ai controlli antidoping in Italia<sup>49</sup>.

---

6, in ID., *Commentario sistematico del codice penale*<sup>3</sup>, I, Milano, 2004, 124; ID., *Pre-Art. 39*, cit., 346 e 348; M. RONCO, *op. loc. cit.*

<sup>47</sup> Così, da ultimo, Cass., Sez. V, 15 ottobre 2018, n. 57018, Alali, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2008, n. 40287, Erikci, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>48</sup> Così, ad es., Cass., Sez. II, 28 novembre 2017, n. 56939, Ben Soltan, in *C.E.D. Cassazione*. In senso analogo: Cass. Sez. VI, 3 ottobre 2013, n. 13085, Amato, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>49</sup> Cass., Sez. III, 21 giugno 2007, n. 27279, Al Gadhafi, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2008, 2573 ss. con nota di N. MADIA, *Il delitto di assunzione di sostanze dopanti: al bivio tra disvalore d'azione e disvalore d'evento*; in *Dir. pen. proc.*, 2008, 478 ss. con nota di A. SCARCELLA, *Doping autogeno e locus commissi delicti: la giurisdizione è italiana anche nel caso di assunzione all'estero*).

## 2.5. Segue: la determinazione del dies a quo delle condizioni di procedibilità nei reati di durata

Anche in relazione all'individuazione del momento a partire dal quale si computa il termine entro cui può essere manifestata la volontà di procedere alla punizione del colpevole nell'ambito degli istituti della querela (art. 124 co. 1 c.p.), richiesta di procedimento (art. 128 co. 1 c.p.) e istanza (art. 130 c.p.), le fattispecie di durata sottostanno, secondo alcuni, a una disciplina in parte differente da quella delle fattispecie istantanee.

Com'è noto, secondo la regola generale stabilita dal codice penale, il termine per proporre querela, richiesta o istanza decorre «dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato»<sup>50</sup> e nessuna esplicita deroga è stabilita dal legislatore con riferimento ai reati di durata. *Nulla quaestio*, allora, se la conoscenza del fatto sia sopravvenuta alla persona offesa o all'Autorità in un momento successivo rispetto alla consumazione del reato e alla cessazione di ogni attività criminosa da parte dell'agente: in questo caso, non sussiste alcuna differenza di disciplina tra fattispecie istantanee e fattispecie di durata, poiché il termine in entrambi i casi decorre comunque dal momento della presa di coscienza dell'illecito.

Tuttavia, posto che nelle fattispecie di durata la condotta costitutiva del reato può proseguire anche dopo il momento consumativo, ci si è chiesto se tale prosecuzione legittimi uno spostamento nel tempo del termine entro il quale devono essere presentate querela, richiesta e istanza.

Per quanto concerne i *reati permanenti*, almeno secondo la giurisprudenza più recente e parte della dottrina, la risposta dovrebbe essere positiva: il termine di tre mesi – o il termine più lungo previsto da alcune norme di parte speciale – entro il quale deve essere manifestata, da parte dei soggetti a ciò legittimati, la volontà di perseguire penalmente l'inculpato decorre dal momento in cui il querelante abbia avuto conoscenza dell'ultima condotta penalmente rilevante; ben potendo, beninteso, essere esercitato il diritto di querela anche a partire da un momento precedente<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Così il primo comma dell'art. 124 c.p. Nel medesimo senso anche il primo comma dell'art. 128 c.p. e l'art. 130, che rinvia a quest'ultimo.

<sup>51</sup> In giurisprudenza, così: Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2011, n. 2241, V., in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 11 maggio 2010, n. 22219, L., in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2011, 1759 ss. con nota di M.C. BISACCI, *Incertezze interpretative in tema di decorrenza del termine di presentazione della querela nei reati di durata*); Cass., Sez. VI, 19 novembre 2008, n. 11556, Melchionna, in *C.E.D. Cassazione*. In dottrina, nello stesso senso: V. CAVALLO, *Diritto*, cit., II, 760, eccettuando però i casi di «conoscenza certa» della permanenza; G. COCCO, *Unità*, cit., 80; ID., *Reato*, cit., 384; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto*, cit., 211; R.A. FROSALI, *Sistema*, cit., II, 379; G. LEONE, *Del reato*, cit., 511 ss.; G.D. PISAPIA, *op. loc. cit.*; M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, cit., 346; A. SANTORO, *Manuale*, cit., 313. *Contra*: G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto*, cit., 773; G. GRISOLIA, *Il reato*, cit., 91; F. GRISPIGNI, *Diritto*, cit., 206, nota 25; A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., 339; R. PANNAIN, *Manuale*, cit., 813; U. PIOLETTI,

La medesima soluzione è stata accolta dalla giurisprudenza maggioritaria e da parte minoritaria della dottrina in relazione ai *reati abituali*<sup>52</sup>, mentre la maggior parte della letteratura propende per la diversa tesi secondo la quale il termine decorrerebbe dal momento di prima consumazione del reato<sup>53</sup>.

Il problema, infine, non ci risulta essere stato ancora affrontato con riferimento ai reati *a consumazione prolungata*.

## 2.6. Segue: la determinazione della competenza per territorio nei reati di durata

Per quanto riguarda la disciplina della competenza per territorio, occorre innanzitutto osservare come il codice di procedura penale ponga una regola di determinazione della competenza territoriale espressamente derogatoria rispetto a quella generale esclusivamente per quanto riguarda i reati permanenti.

La portata di tale deroga, tuttavia, appare abbastanza limitata. Secondo la disciplina generale, infatti, «la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato» e, cioè, secondo la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza, dal luogo in cui per la prima volta sono integrati tutti i *Tatbestandsmerkmale* della norma incriminatrice presa in considerazione<sup>54</sup>. Tale regola è, a ben vedere, identica a

---

*Manuale*, cit., 118. Una soluzione “di compromesso” è stata avanzata da Cass., Sez. II, 11 aprile 2018, n. 20132, Morello, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 19 ottobre 2010, n. 41401, Quaglia, in *C.E.D. Cassazione*, ove si legge: «finché dura la condotta delittuosa, è possibile proporre querela [...] ciò significa che la querela deve considerarsi comunque tempestiva sia pure con riferimento al periodo pregresso corrispondente al termine trimestrale di cui all'art. 124 c.p.».

<sup>52</sup> Così, in giurisprudenza, con riferimento al reato di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.), del quale la giurisprudenza sembra però voler ignorare l'evidente natura di reato d'evento: Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 9956, B., cit.; Cass., Sez. V, 27 maggio 2016, n. 48268, D., cit. In dottrina, in questo senso, ma con argomenti più rigorosi: R.A. FROSALI, *op. loc. cit.* e G. LEONE, *Del reato*, cit., 500-501.

<sup>53</sup> Così: G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto*, cit., 213; F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 498; A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., 341; M. PETRONE, *Reato*, cit., 80; M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, cit., 347-348. In giurisprudenza, sembra aver accolto la posizione della dottrina: Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 17082, D., in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>54</sup> Così, per tutti: G. BATTAGLINI, *Diritto*, cit., 185-186; G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto*, cit., 607; V. CAVALLO, *Diritto*, cit., II, 726-727; F. CORDERO, *Procedura penale*<sup>8</sup>, Milano, 2006, 142; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto*, cit., 476; P. NUVOLONE, *Il sistema*, cit., 179; D. PETRINI, *op. loc. cit.*; D. PULITANÒ, *Diritto*, cit., 173; O. VANNINI, *Istituzioni*, cit., 219. In questo senso, ma denominando il momento consumativo «perfezione» del reato: S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale*, cit., 741. *Contra*, affermano che il legislatore nell'art. 8 c.p.p. abbia inteso riferirsi al momento in cui «il reato [...] ha raggiunto la massima gravità concreta» o «in cui la offesa tipica raggiunge, nella situazione concreta, la maggiore gravità», rispettivamente F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 426 e PAGLIARO, *Il reato*, cit., 332 e 334. In questo senso, parrebbe, anche B. ROMANO, *Diritto*, cit., 406-407.

quella indicata dal terzo comma dell'art. 8 c.p.p., che, in relazione ai reati permanenti, afferma appunto che la competenza spetta «al giudice del luogo dove ha avuto inizio la consumazione»: *id est*, dunque, al giudice del luogo dove *per la prima volta* sono stati integrati *tutti gli elementi del reato permanente di cui al capo d'imputazione*<sup>55</sup>.

L'unica eccezione stabilita dalla legge riguarda, pertanto, i *reati permanenti* da cui «è derivata la morte di una o più persone», per i quali rimane ferma la competenza del giudice del luogo dove si è verificata la *Vollendung*, mentre, secondo la disciplina generale, consacrata nel secondo comma dell'art. 8 c.p.p., nel caso di verifica di un evento mortale la competenza spetterebbe al giudice del luogo «in cui è avvenuta l'azione o l'omissione».

In assenza di esplicite indicazioni legislative, il quadro delle regole di individuazione del *locus commissi delicti* appare invece assai meno chiaro con riferimento ai *reati abituali e a consumazione prolungata*.

In relazione ai primi, si è sostenuto in dottrina sia che la competenza debba essere determinata dal luogo della cessazione della condotta penalmente rilevante<sup>56</sup>, sia che occorrerebbe seguire la stessa regola dettata dal terzo comma dell'art. 8 c.p.p. per i reati permanenti<sup>57</sup>. La giurisprudenza, dal canto suo, ha preso spesso posizioni non del tutto coerenti, a volte negando l'estensibilità ai reati abituali delle regole dettate per l'individuazione della competenza di quelli permanenti<sup>58</sup>, a volte affermando la competenza del Tribunale in cui è avvenuto il primo «perfezionamento del reato»<sup>59</sup>, applicando, in definitiva, la medesima disciplina sancita dal terzo comma dell'art. 8 c.p.p.

<sup>55</sup> «Il luogo a cui è riferibile il primo segmento» della condotta tipica: per tutti, F. CORDERO, *Procedura*, cit., 143.

<sup>56</sup> M. PETRONE, *Il reato*, cit., 78. Ritiene che la competenza sia determinata dal luogo «in cui la offesa tipica raggiunge, nella situazione concreta, la maggiore gravità» A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., 332 e 341.

<sup>57</sup> Così ad es.: M. ROMANO, *Pre-Art. 39*, cit., 348. Con riferimento all'art. 39 c.p.p. abr., che conteneva la stessa disciplina di cui all'attuale art. 8 c.p.p.: R. RAMPIONI, *Contributo*, cit., 76.

<sup>58</sup> Ad es., in un caso di maltrattamenti (art. 572 c.p.), è stato rigettato un ricorso che contestava l'individuazione del *locus commissi delicti*, da parte del giudice di prime cure, «nel luogo dove si era verificato l'ultimo degli episodi» criminosi, affermando che «risulta del tutto irrilevante giuridicamente individuare il momento iniziale della consumazione [...] il luogo del commesso reato utile al fine della determinazione di competenza è quello in cui l'azione diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile come maltrattamento, e si identifica nel luogo in cui la condotta viene consumata all'atto della presentazione della denuncia» (*sic*, Cass., Sez. VI, 25 settembre 2013, n. 43221, B., in *C.E.D. Cassazione*).

<sup>59</sup> Così, Cass., Sez. III, 3 novembre 2009, n. 46705, Caserta, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2010, 549 ss. con nota di S. MARESCIALLI, *Le attività organizzate per il traffico dei rifiuti: una breve analisi del reato*). Nello stesso senso anche: Cass., Sez. III, 8 luglio 2010, n. 29619, Leorati, in *C.E.D. Cassazione*.

Meno oscillante la giurisprudenza in tema di reati *a consumazione prolungata*, che, normalmente, nega l'applicabilità della regola posta dal terzo comma dell'art. 8 c.p.p., facendo invece ricorso al criterio secondo il quale la competenza è radicata nel luogo ove si è realizzato l'ultimo fatto storico rilevante ai sensi della norma incriminatrice presa in considerazione<sup>60</sup>.

La qualificazione di una fattispecie incriminatrice come reato di durata può avere, inoltre, rilevanti conseguenze in ordine all'applicazione della regola suppletiva di cui al comma primo dell'art. 9 c.p.p., che – com'è noto – sancisce che, qualora sia impossibile determinare la competenza ai sensi dell'art. 8 c.p.p., «è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione».

In maniera simile a quanto accade in relazione alla delimitazione spaziale dell'ambito di applicabilità della legge penale italiana<sup>61</sup>, infatti, il riconoscimento del carattere di durata di una fattispecie può far assumere rilevanza – quale «parte dell'azione o dell'omissione» – a condotte del reo susseguenti alla *Vollendung*, a differenza di quanto avviene nelle fattispecie istantanee, dove il contegno del reo successivo alla consumazione non assume in nessun caso rilevanza ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente<sup>62</sup>.

## 2.7. Segue: lo stato di flagranza nei reati di durata

Da ultimo, tra gli effetti maggiormente rilevanti che può produrre il riconoscimento della natura “di durata” di una fattispecie incriminatrice,

---

<sup>60</sup>Questo il criterio che sembrerebbe potersi estrapolare da: Cass., Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 23365, Lotito, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2014, 4132 ss. con nota di M.G. FERRARO, *Il momento consumativo del delitto di corruzione e il suo riflesso sulla competenza territoriale del giudice del procedimento* de libertate); Cass., Sez. VI, 28 novembre 2014, n. 50078, Cicero, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 12 giugno 2013, n. 28431, Cappello, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28683, Battaglia, cit.; Cass., Sez. II, 12 giugno 2007, n. 26553, Garone, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2009, 2428 ss., con nota di V.B. DI PEPPE, *Riflessioni sul momento consumativo dell'usura: dalla categoria del “reato a consumazione prolungata” ai caratteri del delitto di criminalità organizzata*). V. però Cass., Sez. III, 13 luglio 2009, n. 39332, Gradella, cit., che, con riferimento al reato di lottizzazione abusiva (art. 44 lett. c d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), ha sostenuto che la competenza si radichi «nel luogo nel quale si trovano gli immobili la cui trasformazione costituisce l'oggetto della condotta penalmente illecita».

<sup>61</sup>Sul punto v. concisamente *supra*, § 2.4.

<sup>62</sup>Ad es., condotte successive alla consumazione hanno radicato la competenza ai sensi del primo comma dell'art. 9 c.p.p. in: Cass., Sez. IV, 15 novembre 2013, n. 8084, Della Pietra, in *C.E.D. Cassazione*; Cass. Sez. IV, 22 gennaio 2010, n. 8665, Carbone, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 30 novembre 2006, n. 40249, Pacifico, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2006, 4002 ss. con nota di G. SANTALUCIA, *Competenza per territorio e modifica dell'imputazione*; in *Dir. pen. proc.*, 2007, 912 ss. con nota di G.M. BACCARI, *Fluidità dell'imputazione e competenza per territorio. I correttivi introdotti dalla Cassazione nel caso “S.M.E.”*).

sembra necessario menzionare brevemente la diversa disciplina prevista per la misura precautelare dell'arresto in flagranza.

Per quanto riguarda i *reati permanenti*, una disciplina speciale è contenuta nel secondo comma dell'art. 382 c.p.p., secondo il quale «lo stato di flagranza dura fino a quando è cessata la permanenza», e, quindi, anche dopo il momento consumativo del reato; derogando così (almeno in apparenza) alla regola generale stabilita dal primo comma del medesimo articolo, che dispone che «è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato» (art. 381 co. 1 c.p.p.), e cioè, soltanto chi viene sorpreso a realizzare gli elementi costitutivi del reato<sup>63</sup>.

Soltanto con riferimento ai reati permanenti, insomma, è possibile (o doveroso) procedere all'arresto in flagranza anche dopo il momento consumativo del reato<sup>64</sup>, mentre una privazione della libertà personale senza intervento dell'Autorità giudiziaria è possibile, con riferimento a reati non permanenti, col solo presupposto della c.d. quasi flagranza<sup>65</sup>.

Dibattuta, inoltre, la possibilità di effettuare un arresto in flagranza in relazione ad un *reato abituale*.

La dottrina che si è occupata del tema propende per l'opinione negativa<sup>66</sup>, mentre la giurisprudenza ha affermato, con riferimento al delitto

<sup>63</sup> Per tutti, sul punto, F. CORDERO, *Procedura*, cit., 491. *Contra*, F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 427-428 che ritiene invece che lo stato di flagranza possa in ogni caso perdurare oltre il momento consumativo del reato (nel linguaggio dell'Autore: «perfezione»), fino al momento in cui il reato «ha raggiunto la sua massima gravità concreta». Così, parrebbe, anche B. ROMANO, *Diritto*, cit., 407.

<sup>64</sup> Si veda, ad es., Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 9966, S., in *C.E.D. Cassazione*, che ha convalidato l'arresto in flagranza di un imputato del delitto di *interferenze illecite nella vita privata* (art. 615 bis c.p.), affermando che il reato «pur essendo a consumazione istantanea, può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente, quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità continuative» e che, nel caso di specie, dato che il reo «aveva con sé il telefono cellulare sul quale era installato il programma che gli consentiva di visionare a distanza quanto captato attraverso le microcamere collocate presso l'abitazione e il cortile della vittima», la permanenza non fosse ancora cessata; nonché Cass., Sez. I, 24 gennaio 2011, n. 23458, Bianchi, in *C.E.D. Cassazione*, che ha convalidato l'arresto in flagranza di un imputato per il delitto di *favoreggiamento dell'illegale permanenza dello straniero* (art. 12 co. 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), eseguito nei locali della Prefettura, dove l'imputato si trovava perché lì convocato per definire, mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro fittizio, una pratica di regolarizzazione di uno straniero, la cui domanda era stata presentata circa dieci mesi prima, affermando che il reato, «a consumazione prolungata» nonché «permanente» (*sic*) si era consumato al momento della presentazione della domanda ma, non essendo «cessata la permanenza», al momento dell'arresto la «flagranza [...] non era venuta meno».

<sup>65</sup> In questa sede, non ci sembra il caso di spendere ulteriori parole in ordine alla ricostruzione del presupposto dell'arresto rappresentato dallo stato c.d. di quasi flagranza, descritto dal secondo periodo del primo comma dell'art. 382 c.p.p., che pacificamente riguarda tutti i reati a prescindere dal loro carattere istantaneo o di durata e presuppone, anzi, che il reato sia già concluso («subito dopo il reato»). Sul punto, per tutti: F. CORDERO, *Procedura*, cit., 489 ss.

<sup>66</sup> M. PETRONE, *Il reato*, cit., 81 ss.

di maltrattamenti (art. 572 c.p.), che – analogamente ai reati permanenti – l’arresto possa legittimamente essere eseguito quando la polizia giudiziaria colga il reo nell’atto di commettere uno qualsiasi degli episodi criminosi che realizzano il delitto in parola <sup>67</sup>.

La disciplina prevista per i reati permanenti è infine estesa dalla giurisprudenza ai reati *a consumazione prolungata*, in relazione ai quali si è affermato che le condotte del reo successive alla consumazione «spostano in avanti la cessazione della consumazione [...] e, per quello che qui interessa, rendono flagrante il delitto» <sup>68</sup>.

### 3. I reati di durata al banco di prova della prassi

La succinta elencazione, contenuta nel precedente paragrafo, dei principali effetti che la qualificazione di un reato come permanente, abituale o a consumazione prolungata esplica sulla disciplina diversi istituti sostanziali e processuali consente già, a nostro avviso, di mostrare quanto “scottante” sia il tema oggetto della nostra indagine; anche e soprattutto perché la disciplina speciale applicabile ai reati di durata, come si è appena visto, è spesso *sfavorevole* per l’imputato rispetto alla corrispondente disciplina prevista per le fattispecie istantanee.

Si pensi, ad es., anche solo all’allungamento dei termini di prescrizione, tramite il quale può giungersi a una condanna del reo altrimenti fuori discussione <sup>69</sup>; alla possibilità di punire colui che “aiuta” l’autore materiale in una fase successiva alla consumazione a titolo di concorso del reato principale, anziché per favoreggiamento <sup>70</sup>; o, ancora, all’ampliamento del periodo in cui la polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa alla limitazione della libertà personale di un imputato per il tramite dell’allungamento dello stato di flagranza <sup>71</sup>.

Senonché, allora, anche al di là della divergenza di opinioni tra dottrina e giurisprudenza in ordine all’esatta individuazione di taluni aspetti

---

<sup>67</sup> A riguardo v. Cass., Sez. VI, 9 maggio 2013, n. 34551, P., in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 18 febbraio 1994, n. 888, Pascariello, in *Giur. it.*, 1995, II, 428 ss. con nota di M. NOFRI, *Reato abituale e arresto in flagranza*.

<sup>68</sup> Così, con riferimento ad un furto di energia elettrica: Cass. Sez. IV, 2 ottobre 2009, n. 1537, Durro, in *C.E.D. Cassazione*. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 9966, S., cit.; Cass., 27 ottobre 2015, n. 1324, Di Caudo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass. Sez. IV, 23 gennaio 2009, n. 18485, Falcone, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Dir. pen. proc.*, 2010, 315 ss. con nota di L. ARATO, *Furto di energia elettrica*).

<sup>69</sup> V. *supra*, § 2.2.2.

<sup>70</sup> V. *supra*, § 2.1.

<sup>71</sup> V. *supra*, § 2.7.

della disciplina sostanziale e processuale dei reati di durata (in un certo senso, quasi fisiologica in un ambito dove indubbiamente latita una disciplina legislativa espressa ed esaustiva), appare decisivo verificare se, quantomeno, la prassi giurisprudenziale in ordine all'individuazione dei reati di durata possa dirsi tendenzialmente uniforme e prevedibile; o se invece il funzionamento in concreto delle categorie di durata – permanente, abituale e a consumazione prolungata – appaia bisognoso di qualche approfondimento dogmatico.

Ebbene, anticipando conclusioni che il lettore si troverà a breve – riteniamo – a trarre da sé, possiamo preannunciare che, gettando uno sguardo anche fugace all'insieme delle sentenze nelle quali a vario titolo si è affrontato il tema dei reati di durata, salta velocemente all'occhio una matassa difficilmente districabile, fatta di contrasti giurisprudenziali pressoché costanti e grande incertezza nell'uso delle categorie dogmatiche del reato permanente e abituale e di quella, di origine pur endogena, della consumazione prolungata.

### 3.1. *L'individuazione dei reati di durata nella giurisprudenza. Breve quadro casistico*

Innanzitutto, i problemi riguardano la *qualificazione* di una fattispecie come reato di durata o, viceversa, istantaneo; nonché, una volta riconosciuta la natura genericamente “di durata” di una fattispecie, la sua *corretta catalogazione* quale reato permanente, abituale o a consumazione prolungata.

Per comprendere l'entità e la frequenza dei contrasti giurisprudenziali insorti in ordine alla qualificazione di una fattispecie come “reato di durata” e in ordine alla sua catalogazione nelle varie categorie “di durata”, siano sufficienti alcuni esempi.

A fronte di condotte reiterate di accumulo non autorizzato di rifiuti, riconducibili nell'alveo del reato di *abbandono o deposito incontrollato di rifiuti* di cui art. 256 co. 2 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e ancor prima, di cui all'art. 51 co. 2 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 abr.), che sanziona i «titolari di imprese» e i «responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee», la terza sezione della Corte di cassazione ha affermato talvolta la natura *permanente* del reato<sup>72</sup>; talaltra la sua natura «*eventualmente permanente*»<sup>73</sup>;

<sup>72</sup> Cass., Sez. III, 17 aprile 2014, n. 23497, Lobina, cit.: Cass., Sez. III, 13 novembre 2013, n. 48489, Fumuso, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 26 maggio 2011, n. 25216, Caggiano, cit.

<sup>73</sup> Cass., Sez. III, 21 ottobre 2010, n. 40850, Gramegna, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 19 dicembre 2007, n. 6098, Sarra, in *C.E.D. Cassazione*.

altre volte la sua natura *istantanea*<sup>74</sup>; altre volte ancora ha distinto tra il reato di abbandono, al quale è attribuita natura *istantanea*, e quello di deposito incontrollato, che configurerebbe «un'omissione a carattere *permanente*»<sup>75</sup>; in un'ulteriore pronuncia ha, infine, proclamato il contrasto giurisprudenziale sul punto «più apparente che reale», affermando che il reato *de quo* integra «una *fattispecie di durata*» «ogniqualevolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento ovvero di recupero del rifiuto stesso», non essendo negli altri casi la condotta reiterata di abbandono «idonea a integrare un reato permanente»<sup>76</sup>.

Curiosamente, inoltre, in tutti i casi in cui è stata riconosciuta in concreto la natura istantanea della fattispecie o la sentenza impugnata è stata annullata al fine di consentire l'accertamento relativo alla natura istantanea della fattispecie stessa, la giurisprudenza si è ben guardata dal porsi il problema della possibilità di configurare, rispetto a plurime condotte di abbandono o deposito, un concorso materiale omogeneo di reati, applicando eventualmente il trattamento sanzionatorio previsto per il reato continuato<sup>77</sup>.

Emblematiche, poi, le pronunce della Corte di cassazione in materia di *truffa* (art. 640 c.p.) o *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640 bis c.p.), in relazione a casi in cui a fronte di uno o più artifici o raggiri vengano effettuati non uno, ma più atti di disposizione patrimoniale frazionati nel tempo.

In particolare, per quanto concerne l'ambito delle *truffe commesse al fine di ottenere finanziamenti pubblici*, erogati ratealmente, la giurisprudenza ha riconosciuto la natura *a consumazione prolungata* della fattispecie in un caso in cui il versamento di ogni *tranche* era subordinato alla «produzione di ulteriore documentazione (asseritamente fittizia)», affermando che non per questo la vicenda perdesse «quel carattere di unitarietà che trova il proprio fondamento nel progetto iniziale»<sup>78</sup>; in un caso del tutto analogo, ha ritenuto trovarsi di fronte a due fattispecie *istantanee* di truffa (di cui una soltanto tentata), valorizzando proprio la posizione in essere di «ulteriori atti fraudolenti [...] consistiti in estrema sintesi nella artificiosa apparenza dell'operatività della società [...] destinataria del finanziamen-

---

<sup>74</sup> Cass., Sez. III, 9 luglio 2013, n. 42343, Pinto Vraca, cit.

<sup>75</sup> Con queste parole: Cass., Sez. III, 19 novembre 2014, n. 7386, Cusini, cit. Nello stesso senso anche: Cass., Sez. III, 22 novembre 2017, n. 6999, Paglia, cit.

<sup>76</sup> Cass., Sez. III, 10 giugno 2014, n. 30910, Ottonello, cit.

<sup>77</sup> Cass., Sez. III, 10 giugno 2014, n. 30910, Ottonello, cit.; Cass. Sez. III, 9 luglio 2013, n. 42343, Pinto Vraca, cit.

<sup>78</sup> Così, di recente: Cass., Sez. II, 11 febbraio 2015, n. 6864, Alongi, cit. Nello stesso senso: Cass., Sez. II, 22 novembre 2017, n. 11078, Basile, cit.; Cass., Sez. II, 5 ottobre 2017, n. 295, Tarantino, cit.

to»<sup>79</sup>; altre volte ancora, pur a fronte di un'unica originaria condotta fraudolenta – anche complessa, ma comunque sempre precedente all'erogazione dei fondi indebiti – è stata riconosciuta la sussistenza di un unico reato di truffa a consumazione prolungata, la cui durata è stata estesa fino alla percezione dell'ultima rata del finanziamento pubblico<sup>80</sup>.

In relazione, poi, a truffe in assunzione a un pubblico impiego, si rinvencono sia sentenze che qualificano la fattispecie come truffa a consumazione prolungata, perdurante fintanto che il reo percepisce le retribuzioni mensili non dovute<sup>81</sup>, sia sentenze che ravvisano nella fattispecie una fattispecie istantanea, ritenendo la percezione periodica dello stipendio da parte del reo come una condotta priva di effetti costitutivi di un reato di durata<sup>82</sup>.

Un panorama ancora diverso si presenta nell'ambito delle frodi pensionistiche, dove la Corte di cassazione appare unanime nel qualificare il fatto della ricezione illegittima di una pensione mensile, ottenuta mediante artifici o raggiri, come truffa a consumazione prolungata<sup>83</sup>; mentre in casi

<sup>79</sup> Tra le ultime: Cass., Sez. V, 11 giugno 2014, n. 32050, Corba, cit. In senso analogo, valorizzando tuttavia, quali ulteriori atti fraudolenti, «le singole riscossioni» nelle quali «l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sull'illiceità della situazione»: Cass., Sez. II, 21 maggio 2008, n. 25910, Comensoli, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 14 giugno 2006, n. 31988, Chetta, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>80</sup> Così: Cass., Sez. I, 4 aprile 2017, n. 14784, Vannucci, cit.; Cass., Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28683, Battaglia, cit.; Cass., Sez. II, 24 aprile 2007, n. 26256, Cornello, cit.; Cass., Sez. II, 21 dicembre 2006, n. 316, Spera, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, Jolly Mediterraneo S.r.l., in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Dir. prat. soc.*, 2006, 8, 60 ss. con nota di A. BERNARDO, *Requisiti oggettivi della responsabilità degli enti dipendente da reato* e in *Dir. giust.*, 2006, 16, 50 ss. con nota di C. CORATELLA, *Società, così scatta la misura interdittiva. Si alla sanzione anche se non c'è stato vantaggio economico*).

<sup>81</sup> Da ultimo, in questo senso: Cass., Sez. II, 17 giugno 2009, n. 36502, Casella, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 2 aprile 2009, n. 15669, Oriolo, cit. Similmente, in tema di indebita percezione dell'indennità di esclusività da parte di dirigenti medici: Cass., Sez. II, 26 aprile 2018, n. 24588, Ricozzi, cit.; Cass., Sez. II, 30 novembre 2017, n. 57287, Trivellini, cit.

<sup>82</sup> In questo senso, recente: Cass., Sez. II, 3 giugno 2009, n. 26269, Caruso, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Dir. pen. proc.*, 2010, 455 ss. con nota di S. BELTRANI, *La truffa contrattuale ai danni dello Stato per assunzione ad impiego pubblico*). Nello stesso senso si era peraltro già espressa Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1998, Cellammare, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Giur. it.*, 1999, 1911 ss. con nota di G. BECCACECI, *La truffa in assunzione a pubblico impiego tra ratio incriminatrice e semplificazione amministrativa*). In relazione allo svolgimento di attività professionale privata da parte di un medico legale senza autorizzazione dell'ente pubblico di appartenenza, sulla stessa lunghezza d'onda: Cass., Sez. II, 6 ottobre 2015, n. 47247, Del Gaudio, cit.

<sup>83</sup> Così, tra le altre: Cass., Sez. VI, 13 luglio 2017, n. 37490, Bellucci, cit.; Cass., Sez. II, 3 marzo 2005, n. 11026, Becchiglia, cit. V., però, Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 18953, Piergiotti, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2017, 1782 ss. con nota di C. GABRIELLI, *La richiesta di patteggiamento non può valere come rinuncia alla prescrizione*), che incidentalmente sembra appoggiare (o, quantomeno, non sconsigliare) la tesi secondo cui l'illegittima percezione di una pensione mensile integrerebbe una pluralità di reati di truffa.

non riconducibili a nessuna delle menzionate tipologie, ma comunque caratterizzati da prestazioni patrimoniali periodiche effettuate dalla vittima a favore del reo o di terzi, le conclusioni della giurisprudenza di legittimità tornano a essere del tutto incoerenti.

Così, in una fattispecie in cui, simulando con più artifici l'illusione di poter reperire ingenti finanziamenti, un soggetto si faceva consegnare a più riprese ingenti somme di denaro asseritamente occorrenti per coprire le spese necessarie per reperirli, la Suprema corte ha qualificato il fatto come un'unica *truffa a consumazione prolungata*<sup>84</sup>; tale qualificazione è stata tenuta ferma anche in un caso in cui mediante un'unica condotta fraudolenta, consistita nel simulare garanzie patrimoniali in realtà inesistenti, si era ottenuto un finanziamento, erogato ratealmente, estendendo il reato fino al momento di percezione dell'ultima porzione di denaro<sup>85</sup>; non si è, però, esitato a condannare per due truffe di natura *istantanea* un soggetto che, nella falsa qualità di Carabiniere, nello stesso giorno, prima si faceva consegnare del denaro da un ignaro pensionato, e poi lo induceva a prelevarne dell'altro e farsi consegnare pure queste nuove somme<sup>86</sup>.

Del resto, nemmeno l'individuazione delle fattispecie abituali trova pace: chiamata a giudicare su fatti riconducibili alle norme incriminatrici che puniscono il *trasporto non autorizzato di rifiuti* (art. 256 co. 1 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e prima art. 51 co. 1 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 abr., nonché art. 6 co. 1 lett. d d.l. 6 novembre 2008, n. 172, conv. con mod. in l. 30 dicembre 2008, n. 210)<sup>87</sup>, una parte della giurisprudenza ha affermato la natura *istantanea* «e non abituale» del reato, «con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato»<sup>88</sup>; altrove, si legge invece che il reato – un po' Dr. Jekyll, un po' Mr. Hyde – sarebbe sì di «carattere *istantaneo*», ma anche «*eventualmente abituale*», «nel caso in cui la condotta è ripetuta [...] per evitare un aggravamento sanzionatorio obiettivamente eccedente rispetto alla portata offensiva della condotta»<sup>89</sup>.

---

<sup>84</sup> Così ad es. Cass., Sez. II, 11 luglio 2008, n. 31044, Miano, cit.

<sup>85</sup> Cass., Sez. II, 27 ottobre 2010, n. 41420, D., in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, 645 ss.

<sup>86</sup> Cass., Sez. IV, 19 luglio 2012, n. 41052, Deglaudi, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>87</sup> La norma recita: «chiunque effettua una attività di [...] trasporto [...] di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito [...]».

<sup>88</sup> Con queste parole: Cass., Sez. III, 13 aprile 2010, n. 21655, Hrusic, in *C.E.D. Cassazione*. Nello stesso senso: Cass., Sez. III, 7 aprile 2017, n. 38977, Alabiso, cit.; Cass., Sez. III, 15 dicembre 2016, n. 41529, Angeloni, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 2 ottobre 2014, n. 8979, Cristinzio, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 18 ottobre 2013, n. 45306, Carlino, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Riv. giur. amb.*, 2014, 346 ss. con nota di V. PAONE, *Un trasporto occasionale di rifiuto è sempre sufficiente per integrare la fattispecie incriminatrice?*); Cass., Sez. III, 26 maggio 2011, n. 25216, Caggiano, cit.; Cass., Sez. III, 25 maggio 2011, n. 24428, D'Andrea, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 15 dicembre 2010, n. 11498, Ciabattini, cit.

<sup>89</sup> Con queste parole: Cass., Sez. III, 30 novembre 2006, n. 13456, Gritti, cit. In senso

Le indecisioni, insomma, attraversano tutto l'arco del codice penale e della legislazione speciale.

Dubbi relativi alla possibilità di qualificare una fattispecie come reato di durata, nonché incertezze in ordine alla particolare categoria di reati di durata nella quale classificare contegni criminosi del reo che si estendono nel tempo, hanno riguardato, ad es.: i reati di *concussione* (art. 317 c.p.)<sup>90</sup>, *abusivo esercizio di una professione* (art. 348 c.p.)<sup>91</sup>, *riciclaggio* (art. 648 bis c.p.)<sup>92</sup>; *trasferimento fraudolento di valori* (art. 12 *quinquies*

---

conforme: Cass., Sez. III, 11 ottobre 2016, n. 48318, Halilovic, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Riv. giur. amb.*, 2016, 486 ss. con nota di E. MARINI, *Tenuità del fatto e trasporto illecito di rifiuti: la sostenuta incompatibilità tra condotte plurime e presupposti dell'art. 131 bis c.p.*). In altre sentenze, pur rimanendo apparentemente ancorati alla qualificazione del reato come «istantaneo», si è però affermato che la tipicità sarebbe comunque esclusa in caso di «assoluta occasionalità» della condotta: *cfr.* Cass., Sez. III, 27 aprile 2018, n. 31390, Bevilacqua, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 4 luglio 2017, n. 36819, Ricevuti, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 8193, Revello, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 7 gennaio 2016, n. 5176, Isoardi, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 24 giugno 2014, n. 29992, Lazzaro, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2014, 1091 ss. con nota di A. PIEROBON, *La raccolta e il trasporto di rifiuti in forma ambulante*).

<sup>90</sup> Riconosce più concussioni *istantanee* in continuazione: Cass., Sez. VI, 26 settembre 2007, n. 2142, Marino, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2008, 4142 ss. con nota di C. FERRARO, *Il momento consumativo della concussione con comportamenti reiterati*). Qualificano i fatti come un'unica concussione *a consumazione prolungata* (nel linguaggio della giurisprudenza dei delitti contro la pubblica amministrazione: «reato a duplice schema» assimilabile «al reato progressivo»): Cass., Sez. VI, 3 novembre 2015, n. 45468, Macrì, cit.; Cass., Sez. VI, 12 giugno 2013, n. 28431, Cappello, cit.; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 31689, Garcea, cit. Nello stesso senso, pur senza parlare espressamente di «consumazione prolungata» già: Cass., Sez. I, 2 dicembre 2005, n. 47289, Bardia, cit.

<sup>91</sup> Afferma che «la reiterazione degli atti tipici dà pur sempre luogo ad un unico reato» di natura «eventualmente abituale»: Cass., Sez. VII, 12 gennaio 2017, n. 13379, Boetti, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 19 aprile 2016, n. 20009, Bordi, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 15894, Erario, cit. Ritiene, invece, che lo stesso abbia «natura *istantanea*», non escludendo la possibile «coesistenza di una pluralità di atti professionali abusivi e «istantanei» che si susseguano nel tempo e divengano eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 co. 2 c.p.»: Cass., Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 11493, Tosto, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2014, 2481 ss. con nota di M. LEPERA, *Il momento consumativo del reato di abusivo esercizio di una professione*). Nel senso dell'istantaneità del reato, da ultimo, anche Cass., Sez. III, 24 marzo 2015, n. 21464, Filidani, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>92</sup> Le successive operazioni di sostituzione integrano un reato *eventualmente permanente*, per: Cass., Sez. II, 27 aprile 2016, n. 29611, Bokossa, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2017, 2824 ss. con nota di A. ZACCHIA, *La natura del reato di riciclaggio*); Cass., Sez. I, 21 gennaio 2015, n. 18230, Sedda, cit.; Cass., Sez. II, 20 novembre 2014, n. 52645, Montalbano, cit.; Cass., Sez. II, 29 aprile 2009, n. 34511, Raggio, cit.; un reato «*a consumazione prolungata*», per: Cass., Sez. II, 28 novembre 2017, n. 56939, Ben Soltan, cit.; Cass., Sez. II, 14 novembre 2017, n. 54541, Colombo, cit.; Cass., Sez. II, 23 giugno 2016, n. 29869, Re, cit.; Cass. Sez. VI, 3 ottobre 2013, n. 13085, Amato, cit.; un «*reato continuato*» per: Cass., Sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546, Berruti, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Giur. it.*, 2011, 1367 ss. con nota di N. MERARDO, *Sulla prescrizione del riciclaggio commesso mediante apertura di conto*

d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. in l. 7 agosto 1992, n. 356; ora art. 512 *bis* c.p.)<sup>93</sup>; *inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità* (art. 650 c.p.)<sup>94</sup>; *omesso adempimento dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti* (art. 255 co. 3 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ancora prima art. 50 co. 2 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22)<sup>95</sup>; *attivazione di nuovo impianto in difetto di preventiva comunicazione alle autorità competenti* (art. 24 co. 2 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 abr.; ora art. 279 co. 3 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)<sup>96</sup>; *lottizzazione abusiva* (art. 44 co. 1 lett. c d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e prima art. 20 co. 1 lett. c l. 28 febbraio 1985, n. 47)<sup>97</sup>; *omesso*

---

*corrente bancario; ivi, 2374 ss. con nota di R. RAZZANTE, Riciclaggio, operazioni bancarie e prescrizione).*

<sup>93</sup>Tra le più recenti, affermano la natura di «reato istantaneo a effetti permanenti» del delitto in parola: Cass., Sez. II, 6 marzo 2018, n. 11881, Szalska, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 7 gennaio 2015, n. 15792, Scalmana, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. II, 20 aprile 2012, n. 23197, Modica, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. I, 28 maggio 2010, n. 23266, Martiradonna, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. V, 22 maggio 2009, n. 30605, Di Trapani, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2008, n. 10024, Noviello, in *C.E.D. Cassazione*; Cass, Sez. I, 26 ottobre 2005, n. 43400, Rametta, in *C.E.D. Cassazione*. Sul punto si era già pronunciata Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2001, n. 8, Ferrarese, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Cass. pen.*, 2002, 3793 ss. con nota di A. CIAVOLA, *Natura e limiti del principio di specialità nella convenzione europea di estradizione*). Pur confermando la qualificazione del reato come istantaneo, ritengono il reato possa assumere anche «la natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata»: Cass., Sez. II, 19 novembre 2015, n. 47452, Iannazzo, cit.; Cass., Sez. II, 5 ottobre 2011, n. 39756, Ciancimino, cit.

<sup>94</sup>Il reato è istantaneo, e si consuma alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, per: Cass., Sez. I, 1° ottobre 2014, n. 49646, Barbatano, cit.; Cass., Sez. I, 13 luglio 2007, n. 31580, Cassino, cit.; Cass., Sez. I, 30 marzo 2006, n. 17312, Semid, cit. Al contrario, il reato è «(eventualmente) permanente», per: Cass., Sez. I, 23 settembre 2004, n. 41101, Trepci, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>95</sup>Qualifica il reato come *permanente*: Cass, Sez. III, 8 aprile 2015, n. 33585, Rosano, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 18 maggio 2006, n. 23489, Marini, cit. *Contra*, ritiene la fattispecie *istantanea*, poiché era stato «fissato un termine perentorio all'adempimento dell'ordine»: Cass., Sez. IV, 28 febbraio 2007, n. 21581, Viti, cit.

<sup>96</sup>Il reato è *permanente* secondo: Cass., Sez. Cass., Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9403, Ronchi, cit.; Cass., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 15521, Pappacena, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2007, 332 ss. con nota di A. COVIELLO, *Sulla natura permanente del reato di omessa comunicazione di attivazione di nuovo impianto*); *istantaneo*, invece, secondo: Cass., Sez. III, 23 marzo 2005, n. 17840, Salerno, cit.

<sup>97</sup>La giurisprudenza non si fa mancare davvero nulla; il reato è «*progressivo nell'evento*, avente caratteristiche tipiche dei c.d. reati di durata», ma comunque «non [...] permanente», per: Cass., Sez. III, 13 luglio 2009, n. 39332, Gradella, cit. e – parrebbe – per Cass., Sez. III, 28 febbraio 2012, n. 12772, Tallarini, cit. (su questo uso linguistico e sulla sua riconducibilità alla figura del reato a consumazione prolungata, v. *infra*, cap. IV, § 15); «*permanente*» – sembrerebbe – per: Cass., Sez. III, 20 settembre 2017, n. 48346, Bortone, cit.; «*permanente e progressivo*» secondo: Cass., Sez. III, 26 aprile 2007, n. 19732, Monacelli, in *C.E.D. Cassazione*; «*permanente e progressivo nell'evento*» per: Cass., Sez. III, 18 marzo 2014, n. 18920, Di Palma, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 18 settembre 2013, n. 42361, Barra, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 20 marzo 2012, n. 20671, D'Alessandro, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 20 aprile 2011, n. 20006, Buratti, in *C.E.D. Cassazione*; «*progressivo*

*preavviso di inizio lavori di costruzione in zona sismica* (artt. 93 co. 1 e 95 d.lgs. 6 giugno 2001, n. 380)<sup>98</sup>; *abusivismo finanziario* (art. 166 co. 1 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)<sup>99</sup>; le stesse fattispecie *corruttive* (artt. 318 ss. c.p.), considerate da giurisprudenza ormai consolidata a consumazione prolungata quando all'iniziale *pactum sceleris* seguano dazioni dilazionate nel tempo<sup>100</sup>, sono state talvolta annoverate tra i reati istantanei<sup>101</sup> o tra i reati eventualmente permanenti<sup>102</sup>.

Le perplessità aumentano, inoltre, passando all'analisi delle scelte qua-

---

*nell'evento» nonché «permanente e progressivo»*, per: Cass., Sez. III, 14 luglio 2010, n. 35968, Rusani, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 26 giugno 2008, n. 37472, Belloi, cit.; Cass., Sez. III, 10 ottobre 2006, n. 38908, Tunno, cit.; Cass., Sez. 12 ottobre 2005, n. 36940, Stiffi, cit.

<sup>98</sup> Per la natura *permanente*: Cass, Sez. III, 4 giugno 2013, n. 29737, Vella Pasquale, cit.; Cass., Sez. III, 25 giugno 2008, n. 35912, Cancro, cit.; Cass., Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 3069, Mirabelli, cit. Per la natura *istantanea*: Cass., Sez. III, 26 maggio 2011, n. 23656, Armatori, cit.; Cass., Sez. III, 8 ottobre 2008, n. 41858, Gifuni, in *C.E.D. Cassazione*. In quest'ultimo senso, peraltro, si era già espressa, sia pur con riferimento all'analogo reato previsto dagli artt. 17, 20 della l. 2 febbraio 1974, n. 64; Cass., Sez. Un., 14 luglio 1999, n. 18, Lauriola, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1999, 1057 ss. con nota di V.B. MUSCATIELLO, *Gli "Euchiti" del diritto: precomprensione e scelta del metodo nella individuazione dei reati permanenti*; in *Dir. pen. proc.*, 2000, 470 ss. con nota di R. BARTOLI, *Permanenza del reato e costruzione in zone sismiche*).

<sup>99</sup> Considera il reato *«eventualmente abituale»*: Cass., Sez. V, 14 dicembre 2016, n. 8026, Manzini, cit.; il reato è *«eventualmente permanente»*, invece, per: Cass., Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 28157, Lande., cit.; *«a esecuzione prolungata»*, infine, per: Cass., Sez. V, 14 dicembre 2015, n. 16118, Taddei, cit.

<sup>100</sup> Tra le più recenti, pur utilizzando il sinonimo di reato «a duplice schema» o «progressivo» (su questo uso linguistico e sulla sua riconducibilità alla figura del reato a consumazione prolungata, v. *infra*, cap. IV, § 15): Cass., Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 23365, Lotito, cit.; Cass., Sez. VI, 18 gennaio 2011, n. 14564, Aurora S.r.l., in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 15208, Mills, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Dir. pen. proc.*, 2010, 955 ss. con nota di V. MAIELLO, *La corruzione susseguente in atti giudiziari tra testo, contesto e sistema*; in *Giur. it.*, 2010, 2625 ss. con nota di A. TABOGA, *Corruzione giudiziaria susseguente*; in *Cass. pen.*, 2010, 3024 ss. con nota di F.M. FERRARI, *La corruzione susseguente in atti giudiziari, un difficile connubio tra dolo generico e dolo specifico*; in *Riv. pen.*, 2011, 808 ss. con nota di D. GIANNELLI, *Corruzione in atti giudiziari in via susseguente: le sezioni unite sciogliono il nodo gordiano interpretativo*; in *Foro it.*, 2011, 2, 38 ss. con nota di F.P. DI FRESCO, *La punibilità della corruzione susseguente in atti giudiziari: una soluzione discutibile*); Cass, Sez. VI, 9 luglio 2007, n. 35118, Fezia, cit.; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 31691, Becagli, cit.; Cass., Sez. VI, 30 novembre 2006, n. 40249, Pacifico, cit.; Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33519, Acampora, cit.; Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, Battistella, cit.

<sup>101</sup> In questo senso, sia pur senza poter trarre le relative conseguenze in ragione della formazione del giudicato sul punto: Cass., Sez. VI, 26 aprile 2004, n. 26071, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>102</sup> Così, in tema di *corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p.), le recenti: Cass., Sez. VI, 7 luglio 2016, n. 40237, Giangreco, cit., e Cass., Sez. VI, 25 settembre 2014, n. 49226, Chisso, cit. Con riferimento al delitto di *corruzione per l'esercizio della funzione* (art. 318 c.p.), nello stesso senso, ancorché in un *obiter*, anche: Cass., Sez. VI, 27 novembre 2015, n. 3043, Esposito, in *C.E.D. Cassazione*.

lificatorie operate dalla giurisprudenza con riferimento a norme incriminatrici diverse, ma che descrivono condotte assai simili tra loro.

A chi scrive risulta, infatti, del tutto incomprensibile il motivo per cui, ad es., a fronte di più condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo, si consideri normalmente sussistente un'unica fattispecie di durata «*eventualmente permanente*» o «*a consumazione prolungata*» di *riciclaggio* (art. 648 bis c.p.)<sup>103</sup>, quando invece la giurisprudenza maggioritaria ritiene che più condotte di attribuzione fittizia della titolarità di denaro o altre utilità integrino altrettanti reati *istantanei* di *trasferimento fraudolento di valori* (art. 12 *quinquies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. in l. 7 agosto 1992, n. 356; ora art. 512 bis c.p.)<sup>104</sup>; né cogliamo la ragione per la quale, in via del tutto apodittica, si sia affermato che più atti di violenza sulle cose commessi al fine di turbare un esercizio commerciale configurino un unico reato *eventualmente permanente* di *turbata libertà dell'industria e del commercio* (art. 513 c.p.)<sup>105</sup>, mentre più atti di concorrenza attuati mediante violenza e minaccia debbano necessariamente integrare una molteplicità di reati *istantanei* di *illecita concorrenza mediante violenza o minaccia* (art. 513 bis c.p.)<sup>106</sup>.

### 3.2. La cessazione dei reati di durata nella giurisprudenza. Breve quadro casistico

Quelli poc'anzi esposti, tuttavia, non rappresentano i soli problemi sollevati dalla prassi applicativa delle fattispecie di durata: anche nei casi in cui sussiste sostanziale accordo in giurisprudenza in ordine alla qualificazione di una fattispecie come reato di durata, infatti, si riscontrano notevoli indecisioni in relazione all'individuazione del *momento* oltre il quale la fattispecie di durata debba dirsi *conclusa*; in altri termini, in relazione alla delimitazione della "durata" vera e propria del reato, già qualificato come permanente, abituale o a consumazione prolungata<sup>107</sup>.

---

<sup>103</sup> V. le sentenze citate *supra*, nota 91.

<sup>104</sup> V. le sentenze citate *supra*, nota 92.

<sup>105</sup> Cass., Sez. III, 22 dicembre 2010, n. 6251, Tucci, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>106</sup> Così, da ultimo, Cass., Sez. III, 16 maggio 2013, n. 39784, Trabujo, cit.

<sup>107</sup> Esula da questa ricognizione, invece, la questione della c.d. interruzione giudiziale delle fattispecie di durata, vale a dire la problematica concernente l'individuazione degli atti *processuali* in grado *da soli* di causare la conclusione o la cesura di una fattispecie di durata altrimenti non conclusa. Sul punto, sia consentito rinviare, tra gli altri, a F. COPPI, voce *Reato*, cit., 326-326; F. CORDERO, *Procedura*, cit., 1229 ss.; G. DE FRANCESCO, *Profili*, cit., 587 ss.; D. FALCINELLI, *Il tempo*, cit., 82 ss.; U. GIULIANI, *La struttura*, cit., 38 ss. e spec. 72 ss.; G. GRISOLIA, *Il reato*, cit., 97 ss.; G. LEONE, *Del reato*, cit., 557 ss.; R. MALAVASI, *Reato*, cit., 264 ss.; V. MANZINI, *Trattato*, cit., I, 706 ss.; A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., 433-434; R. PANNAIN, *Manuale*, cit., 296; A. PECORARO-ALBANI, *Del reato*, cit., 443 ss.; U. PIOLETTI, voce *Reato*, cit.,

Tutto ciò, naturalmente, con gravi ripercussioni in ordine alla certa identificazione del momento dopo il quale la disciplina derogatoria che riguarda tali reati non può più essere tenuta in considerazione.

Il problema dell'individuazione del momento finale di una fattispecie di durata si è manifestato in particolare nell'ambito del diritto penale dell'ambiente, ove spesso si discute della rilevanza penale di condotte concretatesi nell'esercizio decennale o pluridecennale di attività economico-produttive che hanno impiegato (anche) materiali tossico-nocivi, con scarsa attenzione per le conseguenze di lungo periodo per l'ambiente e la salute dei cittadini. In quest'ambito, il *punctum dolens* è spesso rappresentato non tanto dal riconoscimento della natura "di durata" della fattispecie incriminatrice in applicazione, quanto, piuttosto, dall'esatta determinazione del momento in cui tale durata cessa definitivamente, con tutto ciò che ne consegue in termini, ad es., di individuazione del *dies a quo* della prescrizione<sup>108</sup>.

A riguardo, ha assunto natura di vero e proprio *leading case* il c.d. processo Eternit, nel quale, per quanto qui concerne, era stato imputato il delitto di "crollo di costruzioni o altri disastri dolosi", aggravato dalla verificazione del disastro (art. 434 c.p.), ai due gestori dei quattro stabilimenti italiani – ubicati a Casale Monferrato, Cavagnoli, Bagnoli e Rubiera – della società Eternit S.p.A. e delle società a questa succedute, presso i quali, almeno fino alla metà degli anni '80, veniva prodotto massicciamente un particolare tipo di cemento, composto in parte da fibre di amianto, conosciuto con il nome commerciale di "Eternit". In particolare, agli imputati veniva addebitata l'omessa predisposizione di misure tecniche dirette a contenere il rischio di esposizione all'amianto dei lavoratori coinvolti nei cicli produttivi e dei loro famigliari, nonché di avere fornito a privati ed enti pubblici il materiale "Eternit" «per la pavimentazione di strade, cortili, aie, per la coibentazione di sottotetti», determinando così «un'esposizione incontrollata, continuativa e perdurante»<sup>109</sup> di una pluralità di

---

1002-1003; G. RAGNO, *I reati*, cit., 242 ss.; R. RAMPIONI, *Contributo*, cit., 117 ss.; M. ROMANO, *Art. 158*, cit., 87 ss.; M. VALIANTE, *Il reato*, cit., 218 ss.; G. VASSALLI, *Amnistia*, cit., 1167 ss. Sui rapporti tra interruzione giudiziale della permanenza e divieto di *bis in idem*, v., inoltre: Corte cost., 7 febbraio 2018, n. 53, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 2273 ss. con nota di A. AI-MI, *Interruzione giudiziale della permanenza e divieto di ricostituzione dell'unità del reato permanente in sede esecutiva*.

<sup>108</sup> Sulla prescrizione dei reati di durata, *supra*, § 2.2.2.

<sup>109</sup> Così, il capo d'imputazione, in Trib. Torino, Sez. I, 13 febbraio 2012, Schmidheiny, in *Dir. pen. cont.*, 30 maggio 2012 con nota di L. MASERA, *La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni* (nonché in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 471 ss. con nota di S. ZIRULIA, *Caso Eternit: luci e ombre nella sentenza di condanna di primo grado*). A commento della sentenza di primo grado del processo Eternit, v. anche A.H. BELL, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, in AA.VV., *Il libro dell'anno del diritto 2013*, Roma, 49 ss.; V. MUSACCHIO, *Eternit, diritto penale e morti da amianto: una breve opinione sull'argomento*, in *Riv. pen.*, 2012, 472-473).

persone ad un materiale la cui cancerogenicità era conosciuta fin dalla fine degli anni '60, cagionando così un vero e proprio disastro ai sensi del secondo comma dell'art. 434 c.p.

Nel rispondere ai rilievi delle difese degli imputati in ordine alla prescrizione del reato, secondo le quali, essendo la verifica del disastro da qualificarsi come circostanza aggravante, e in quanto tale non in grado di influire sull'individuazione del momento consumativo del reato, il termine di prescrizione del reato doveva tutt'al più decorrere dal momento di cessazione delle condotte addebitate all'imputato (e, dunque, dal momento di chiusura degli stabilimenti), il giudice di primo grado premetteva, innanzitutto, come a suo avviso l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 434 c.p. configurasse un'«autonoma ipotesi di reato»<sup>110</sup> d'evento e che comunque, «anche se si volesse sostenere, come ha fatto la difesa degli imputati e dei responsabili civili, che l'ipotesi del capoverso dell'art. 434 c.p. costituisca circostanza aggravante [...], ugualmente il termine di prescrizione deve decorrere dalla verifica della circostanza».

Tanto premesso in ordine alla natura dell'ipotesi di cui al secondo capoverso dell'art. 434 c.p., il giudice di prime cure negava poi «che il reato contestato [...] [fosse] permanente e che la relativa condotta degli imputati si [fosse] protratta nel tempo» e dichiarava comunque l'irrilevanza delle questioni relative «al se e fino a quando il reato di disastro doloso abbia avuto carattere permanente e fino a quando sia stata realizzata la condotta da parte degli imputati»; ciò non escluderebbe, tuttavia, il carattere di durata della fattispecie in esame, in quanto «l'ipotesi che il disastro perduri nel tempo non è connotato riferibile unicamente alla permanenza del reato e, quindi, al perdurare della condotta del reo». Secondo il giudice, infatti, anche il mero «protrarsi dell'evento» rappresentato, nel caso in esame, dal protrarsi del «pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone» derivante dalla perdurante esposizione e contaminazione all'amianto delle zone limitrofe agli stabilimenti – «allunga il periodo di consumazione del reato».

Così, ad avviso del Tribunale di Torino, occorrerebbe distinguere tra i vari stabilimenti gestiti dalla Eternit S.p.A.: mentre presso gli stabilimenti di Bagnoli e Rubiera sarebbe «cessata quella situazione di forte e grave pericolo per l'incolumità e la salute delle persone che caratterizza il disastro [...] ed il pericolo che, in conseguenza di risalenti esposizioni alle fibre di amianto, qualcuno possa ancora scoprirsi affetto da letali malattie tumorali» in ragione dell'avvenuta bonifica di tali siti, presso Casale Monferrato e Cavagnoli, invece, «non vi è solo il forte pericolo di scoprirsi affetti da gravi patologie tumorali in conseguenza di passate esposizioni al-

---

<sup>110</sup>Trib. Torino, Sez. I, 13 febbraio 2012, Schmidheiny, cit. Ove non diversamente specificato, le citazioni seguenti sono tratte dal testo della sentenza in esame.

l'amianto, ma [...] vi è l'attuale ed elevato pericolo di rimanere esposti alle fibre di amianto tutt'oggi indiscriminatamente presenti in molte zone senza che se ne sia stata ancora scoperta la presenza».

Ne deriverebbe, allora, che, mentre presso gli stabilimenti emiliano e campano la durata della fattispecie dovrebbe ritenersi cessata, con conseguente dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in relazione agli stabilimenti piemontesi del gruppo «non possono ritenersi esauriti gli effetti della condotta criminosa degli imputati ed il reato di disastro doloso commesso [...] non può ritenersi consumato» né «può essere decorso il termine di prescrizione del reato, in quanto esso ancora non è cominciato a decorrere».

Pur condividendo alcune premesse teoriche della sentenza di primo grado, in particolare in ordine alla natura della norma di cui al secondo comma dell'art. 434 c.p. – «un titolo delittuoso autonomo», un «reato d'evento» – e alla definizione dell'evento di disastro – una «perdurante situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti», ampliato però fino ad includervi «l'eccesso dei casi finora rilevati di malattie asbesto-correlate [...] rispetto a quelli attesi» –, la Corte d'Appello torinese, investita della cognizione della causa, riconduceva innanzitutto il reato «alla categoria dei reati a consumazione prolungata», invece che a un' indefinita fattispecie di durata; rilevava poi come l'evento della fattispecie «non può ancora dirsi compiutamente realizzato» «in forza della perdurante permanenza del pericolo»; per poi infine concludere, premesso che «il reato si consuma quando tutti i suoi elementi costitutivi si sono realizzati», che «il giorno dal quale inizierà a decorrere la prescrizione non è ancora, allo stato, maturato» nemmeno per gli stabilimenti di Bagnoli e Rubiera, essendo irrilevanti la presenza o meno «di scarti della lavorazione e di polveri di amianto nel territorio» o le avvenute bonifiche e decisivo soltanto il persistente «eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi»<sup>111</sup>.

Ancora diverse, infine, le conclusioni della sentenza della Corte di cassazione che ha chiuso la vicenda in esame.

Ricostruita come circostanza aggravante – ma non per questo influente ai fini «della individuazione della data di consumazione del reato e della decorrenza quindi dei termini di prescrizione»<sup>112</sup> – l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 434 c.p., i giudici di legittimità hanno infatti af-

---

<sup>111</sup> Così C. App. Torino, 3 giugno 2013, Schmidheiny, in *Dir. pen. cont.*, 18 novembre 2013 con nota di S. ZIRULIA, *Processo Eternit: a che punto siamo?* (nonché in *Cass. pen.*, 2014 1802 ss. con nota di M. PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*. A commento della sentenza d'appello del processo Eternit v. anche A. ABRAMI, J.P. TEISSONNIERE, *Il caso Eternit*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, 301 ss.).

<sup>112</sup> Così, Cass., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, cit.

fermato che «il persistere del pericolo, e tanto meno il suo inveramento quale concreta lesione dell'incolumità [...] non essendo elementi del fatto tipico, non possono segnare la consumazione del reato» poiché «in tanto nel reato permanente (e nel reato istantaneo a condotta perdurante)» lo spostamento in avanti della consumazione «rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato» sarebbe ammissibile «in quanto, e fino a quando, la condotta dell'agente "sostenga" concretamente la causazione dell'evento».

«Nel caso in esame», in altri termini, ci si troverebbe sì di fronte ad una fattispecie di durata, in cui «l'evento disastroso si è realizzato contestualmente al protrarsi della condotta causativa e ha continuato a prodursi fino a che questa è stata perpetrata», ma in ogni caso non «oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell'amianto prodotti dagli stabilimenti della cui gestione è attribuita la responsabilità [...]: non oltre, perciò, il mese [...] in cui venne dichiarato il fallimento della società del gruppo [...] e gli stabilimenti cessarono [...] l'attività produttiva». Così, alla ricognizione della cessazione della durata della fattispecie al momento della chiusura degli stabilimenti conseguiva l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello per intervenuta prescrizione.

Che, peraltro, a tre diverse sentenze sia corrisposta l'individuazione di tre diversi momenti di cessazione della durata della fattispecie, non deve stupire più di tanto.

Con riferimento all'individuazione del momento di cessazione del delitto di cui all'art. 434 c.p., infatti, già prima della conclusione del processo Eternit si potevano rilevare nella giurisprudenza di legittimità posizioni del tutto contrastanti.

In una prima pronuncia si era affermato, in relazione ad un altro caso di esposizione continua e incontrollata ad amianto nello stabilimento Sacelit e Nuova Sacelit, che «l'incriminazione costituisce fattispecie di pericolo che si esaurisce con l'attività rischiosa» e che, quindi, «non vi è dubbio che quantomeno con la cessazione dell'attività industriale nel 1993 il pericolo tipico si è esaurito»<sup>113</sup>; in un'altra sentenza – della quale, opportunamente, nella corposa motivazione che ha chiuso la vicenda Eternit non si dà conto, nemmeno per giovarsene in termini di *distinguishing* – che il grave incendio della discarica abusiva di Mardimago, integrante il disastro innominato di cui al capo d'imputazione, dovesse ritenersi «configurabile per i [...] giorni dell'11 e del 12 settembre 1997», nonostante che lo stesso fosse scoppiato l'11 settembre e fosse stato domato «in quasi sette ore», poiché anche il giorno successivo «la popolazione [...] era stata

---

<sup>113</sup> Così Cass., Sez. IV, 28 maggio 2014, n. 31170, Vicini, in *Dir. pen. cont.*, 9 dicembre 2014 con nota di S. ZIRULIA, *L'amianto continua a uccidere, ma il disastro è già prescritto. Un altro caso "tipo Eternit"*.

esposta a reale e grave pericolo per l'esistenza nell'area di rilevanti percentuali di acroleina»<sup>114</sup>.

Dubbi e contrasti hanno poi riguardato anche fattispecie a prima vista "facili". Siano sufficienti, a riguardo, alcuni veloci esempi, relativi al reato di *inizio di costruzione di un impianto in assenza di autorizzazione* (art. 24 co. 1 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 abr.; ora parte della più ampia norma di cui all'art. 279 co. 1 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)<sup>115</sup> e a quello di *gestione di una discarica non autorizzata* (art. 51 co. 3 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 abr.; ora art. 256 co. 3 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)<sup>116</sup>.

In relazione al primo reato, le sentenze più recenti che hanno affermato la natura permanente del reato hanno ancorato la cessazione della durata della fattispecie, di volta in volta, al momento in cui lo svolgimento dell'attività diviene noto alla pubblica amministrazione a seguito di un controllo<sup>117</sup>; al momento in cui «il responsabile dell'impianto non presenta, anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte»<sup>118</sup>; al momento della «presentazione della tardiva richiesta di autorizzazione [...] o, in difetto, al momento in cui le autorità hanno provveduto al controllo dell'impianto»<sup>119</sup>; oppure, infine, al momento ancora diverso dell'effettivo «rilascio della prevista autorizzazione»<sup>120</sup>.

In guisa altrettanto arbitraria, infine, con riferimento al reato di gestione di una discarica non autorizzata, anch'esso qualificato permanente, la durata della fattispecie è stata ritenuta talvolta estendersi fino al «venir meno della situazione di antigiuridicità per il rilascio dell'autorizzazione

<sup>114</sup> V. Cass., Sez. IV, 20 febbraio 2007, n. 19342, Rubierto, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>115</sup> Il testo delle norme incriminatrici, rispettivamente, recitava «chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, [...], è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni» e ora recita «[...] chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione [...] è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro».

<sup>116</sup> Le norme citate incriminano semplicemente la condotta di «chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata».

<sup>117</sup> Cass., Sez. III, 13 aprile 2010, n. 22018, Consola, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 30 novembre 2007, n. 2866, Martinengo, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 9 ottobre 2007, n. 2488, Staffilani, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>118</sup> Così Cass., Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 8051, Zambrotti, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 27 aprile 2006, n. 24057, Giovannini, cit.

<sup>119</sup> Cass., Sez. III, 24 ottobre 2012, n. 192, Rando, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2013, 537 ss. con nota di E. ANTONINI-ANDREOZZI, *Sull'evoluzione della giurisprudenza in tema di decorrenza del termine di prescrizione del reato di realizzazione di impianto senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera*).

<sup>120</sup> Cass., Sez. III, 20 febbraio 2008, n. 12921, Vivacqua, in *C.E.D. Cassazione*.

amministrativa, la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area»<sup>121</sup>; in un altro caso, si è escluso che la permanenza potesse durare oltre il momento in cui era conclusa «l'attività di conferimento e di manipolazione dei rifiuti», sempre salva la cessazione anticipata della permanenza «per il rilascio della relativa autorizzazione»<sup>122</sup>; in altre sentenze ancora il termine finale di durata della fattispecie è stato ancorato, «in assenza di rimozione dei rifiuti o di ottenimento dell'autorizzazione, in dieci anni a far data dall'ultimo conferimento»<sup>123</sup>.

#### 4. Conclusioni e piano generale dell'opera

Crediamo di aver mostrato, a questo punto, la grande rilevanza pratica della qualificazione di una fattispecie quale reato di durata – vale a dire, quale reato abituale, permanente o a consumazione prolungata.

Tramite l'attribuzione di efficacia costitutiva, ai fini della *perdurante* sussistenza di un determinato reato, a condotte dell'agente – quali, ad es., la reiterazione del comportamento criminoso – o ad accadimenti materiali o giuridici – si pensi, ad es., all'aggravamento dell'offesa – verificatisi in un momento successivo rispetto al momento in cui *per la prima volta* vengono integrati gli elementi descritti dal *Tatbestand* di parte speciale preso in considerazione, viene in rilievo una disciplina differente rispetto a quella che verrebbe in considerazione attribuendo ai medesimi eventi l'etichetta di mero *postfatto*<sup>124</sup>, penalmente irrilevante, o di fatto tipico *nuovo*, rilevante quale reato diverso e completamente autonomo da quello precedente.

Se si ritiene che la fattispecie possa essere qualificata come reato permanente, abituale o a consumazione prolungata, insomma, si modifica in maniera rilevante il *corpus* delle norme che regolano l'applicazione di numerosi istituti che implicano l'avvenuta realizzazione di un reato; si allungano i termini di prescrizione, si estende il periodo entro il quale può realizzarsi un concorso di persone nel reato, si ampliano i presupposti per

---

<sup>121</sup> Cass., Sez. III, 9 ottobre 2014, n. 45931, Cifaldi, in *C.E.D. Cassazione*; Cass., Sez. III, 18 marzo 2013, n. 32797, Rubegni, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Dir. pen. proc.*, 2013, 1325 ss. con nota di A. D'AVIRRO, *Ancora dubbi sulla portata della permanenza del reato di gestione abusiva di discarica*).

<sup>122</sup> Cass., Sez. III, 30 novembre 2006, n. 13456, Gritti, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>123</sup> Così Cass., Sez. III, 27 marzo 2007, n. 22826, Artese, cit. e, sia pure in quello che pare un *obiter*, Cass., Sez. III, 15 gennaio 2004, n. 2662, Zanoni, in *C.E.D. Cassazione* (nonché in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2005, 530 ss. con nota di L. MURRO, *Il reato di discarica abusiva ed il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36*).

<sup>124</sup> Sul termine "postfatto", e sul significato polisenso che a questo termine può essere attribuito, in particolare in ragione del suo utilizzo anche nell'ambito della dottrina del concorso di norme e di reati, per tutti S. PROSDOCIMI, *Profili*, cit., 1 ss.

procedere all'arresto in flagranza dell'imputato, si restringe la possibilità di accedere ad un provvedimento di clemenza, e via dicendo; si verificano, insomma, tutti gli effetti che abbiamo precedentemente descritto<sup>125</sup>.

Pertanto, la chiara individuazione dei presupposti e dei limiti entro i quali può parlarsi di "reati di durata" ci pare di capitale importanza; tanto più che, come abbiamo già avuto occasione di mettere in evidenza, le regole derogatorie che vengono in considerazione quando una fattispecie è considerata un reato di durata hanno generalmente effetti *contra reum*, cambiando la disciplina di numerosi istituti giuridici in senso radicalmente *sfavorevole* all'agente.

Del resto, ulteriore impulso nel procedere nella nostra indagine ci è dato dall'estrema incertezza con la quale le categorie di durata vengono applicate dalla giurisprudenza, la quale appare indecisa sia nel riconoscere o negare il *carattere di durata* di una fattispecie, sia nella scelta della *categoria di durata* – abituale, permanente o a consumazione prolungata – alla quale fare appello per "sistemare giuridicamente" l'insieme degli accadimenti successivi alla consumazione, ai quali pur si vuole attribuire persistente rilevanza penale, nei termini ormai più volte specificati.

Di seguito, procederemo dunque ad analizzare le varie categorie di reato di durata, nel tentativo di chiarirne le nozioni e l'effettiva natura giuridica.

In particolare, ci dedicheremo innanzitutto allo studio del reato permanente e abituale, che – nonostante le notevoli divergenze tra le varie tesi sviluppate sul punto – rappresentano sicuramente le categorie di "reato di durata" maggiormente frequentate da parte della dottrina italiana (cap. II e III), per poi passare all'analisi del reato c.d. "a consumazione prolungata", che, come si vedrà, costituisce la tipologia "di durata" dai confini dogmaticamente più incerti (cap. IV).

Infine, nell'ultimo capitolo affronteremo il tema dell'unità o pluralità di reato a fronte della molteplice violazione della medesima norma incriminatrice (cap. V); tema, quest'ultimo, il cui svisceramento, se certamente può apparire *prima facie* del tutto ultroneo rispetto alla problematica in esame, in realtà – come cercheremo di dimostrare – risulta fondamentale per un corretto intendimento delle categorie "di durata"<sup>126</sup>.

Diverso spazio verrà dato, nei capitoli che seguono, allo studio della dottrina e della giurisprudenza italiana, rispettivamente a seconda del peso di volta in volta assunto da ciascun formante nell'elaborazione giuridica delle varie categorie "di durata"; nonché all'opera di comparazione con la dottrina e la giurisprudenza tedesca, a seconda della presenza o meno

---

<sup>125</sup> V. *supra*, § 2 ss.

<sup>126</sup> Sul punto, ci permettiamo di rinviare il lettore impaziente *infra*, cap. II, § 20; cap. III, § 14; cap. IV, § 21, cap. V, § 36.

nell'ordinamento d'Oltralpe delle medesime categorie concettuali (o di categorie simili), la cui analisi possa essere d'aiuto per una più precisa focalizzazione delle problematiche che affliggono il nostro ordinamento.

Precisamente, nei capitoli aventi ad oggetto il reato permanente e il reato abituale (cap. II e III) maggior spazio sarà dedicato all'analisi e allo studio della dottrina italiana (e tedesca), posto che, in quest'ambito, la giurisprudenza non ha mostrato di volersi confrontare seriamente con l'elaborazione dogmatica delle categorie in parola, limitandosi piuttosto alla loro – sia pur incerta – applicazione.

Nel capitolo dedicato alla c.d. “consumazione prolungata” (cap. IV), invece, sarà la giurisprudenza a “farla da padrone”, proprio perché – come si vedrà – è soprattutto la *law in action* ad essere responsabile dell'elaborazione di tale nuova categoria “di durata”; per quanto, naturalmente, anche qui la giurisprudenza sia chiaramente debitrice di alcune intuizioni sviluppate inizialmente dalla dottrina italiana, che sembra a sua volta essersi fatta ispirare – almeno sotto alcuni aspetti – dalla dottrina d'Oltralpe.

Uguale peso avranno, poi, i formanti dottrinale e giurisprudenziale nel capitolo dedicato allo studio dell'unità o pluralità di reato a fronte della plurima violazione della medesima norma incriminatrice (cap. V); ove, a nostro avviso, soltanto alla luce dell'analisi “combinata” della letteratura italiana e tedesca e delle concrete prese di posizioni giurisprudenziali è realmente possibile mettere un po' ordine in quella che rappresenta certamente una delle questioni più complesse dell'intera *Konkurrenzlehre* e che tuttavia – lo ribadiamo ancora una volta – assume importanza decisiva al fine della comprensione del fenomeno della durata postconsumativa del reato.